

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	46
GIUSTIZIA (II) .....	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	66
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIODIFFUSIVI .....	»	78

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	<i>Pag.</i>	86
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	87

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 – Governo – Approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, rileva che il provvedimento all'esame consiste di due soli articoli, il primo composto di un unico comma ed il secondo recante la data di entrata in vigore. Esso si caratterizza per la peculiarità di essere volto esclusivamente alla correzione di alcune disposizioni del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale contestualmente al provve-

dimento correttivo. Ne è conseguito l'effetto di consentire l'entrata in vigore delle disposizioni appena approvate dal Parlamento nella loro forma corretta.

L'apparente problematica di diritto intertemporale risultante dall'entrata in vigore nello stesso giorno di due fonti pariordinate recanti disposizioni difformi risulta, quindi, essere stata risolta univocamente. Ad eliminare ogni incertezza, infatti, la nota diramata dal Quirinale, al momento della firma dei due provvedimenti, ha precisato che il Capo dello Stato ha dapprima promulgato la legge di conversione del decreto-legge n. 78 e, immediatamente dopo, ha emanato il decreto-legge correttivo, in modo tale da consentirne l'entrata in vigore contestualmente alla legge di conversione del decreto anticrisi.

Permane il dato di fatto che trattasi di una circostanza indubbiamente eccentrica rispetto alle ordinarie modalità di successione delle norme del tempo. Ricorda, tuttavia, che esistono precedenti di correzioni ad un decreto-legge appena convertito ad opera di un contestuale decreto-legge. Da ultimo, richiama il caso del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che modificava talune disposizioni della legge di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171: delle valutazioni espresse dal Comitato in quella circo-

stanza ha tenuto conto ai fini della predisposizione della odierna proposta di parere.

Nella premessa della proposta di parere ha evidenziato come sia auspicabile che il processo legislativo assicuri stabilità e certezza del diritto, in funzione della massima semplificazione della legislazione vigente. Resta fermo comunque che la descritta genesi del provvedimento non ha prodotto alcun fenomeno di patologia normativa, né nell'individuazione della disciplina concretamente applicabile – essendo chiaro il meccanismo della successione temporale delle disposizioni – né nell'uso dello strumento d'urgenza in quanto tale.

Quanto ai contenuti del provvedimento, ricorda che esso interviene a correggere disposizioni che afferiscono a tre distinte materie, già disciplinate dal precedente decreto-legge n. 78: segnatamente, gli interventi volti alla realizzazione di infrastrutture nel settore dell'energia, la disciplina dello scudo fiscale e le funzioni della Corte dei conti. Circa quest'ultimo aspetto, sottolinea come l'intervento normativo recato dal decreto-legge n. 103 costituisca l'ultimo di una serie di provvedimenti regolatori polverizzati succedutisi a cascata, in questa prima fase della legislatura, in materia di funzioni ed organizzazione del citato organo di rilevanza costituzionale, a partire dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2009.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2714 e rilevato che:

esso reca, in un unico comma, disposizioni che afferiscono ad una pluralità di materie (segnatamente le infrastrutture, la sfera fiscale e le funzioni della Corte dei Conti) e che appaiono unificate esclusivamente dalla loro riferibilità all'esigenza di apportare correttivi al precedente decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo convertito dalle Camere con la legge 3 agosto 2009, n. 102; peraltro, si opera un'ulteriore modifica alla disciplina, già

ampiamente stratificata, concernente le funzioni della Corte dei Conti, oggetto di numerosi interventi normativi in tempi recenti;

il provvedimento, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene dunque a modificare disposizioni di recentissima approvazione già contenute nel citato decreto n. 78, addirittura allo scopo di impedirne l'entrata in vigore: il comunicato della Presidenza della Repubblica dello scorso 3 agosto, che ha accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, precisa che « *Il Presidente della Repubblica ha successivamente emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore contestualmente alla legge di conversione del decreto anticrisi* », con ciò superando le incertezze in ordine all'applicazione del principio di successione delle leggi nel tempo che potrebbero ingenerarsi con riguardo a due atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2008) configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza, suscettibile di determinare evidenti effetti negativi in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari; ciò anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

il provvedimento, alla lettera *b*) n. 2, nel richiamare i contenuti di altre disposizioni, si riferisce genericamente a « *quanto sopra previsto e per l'efficacia di quanto sopra* » laddove sarebbe più corretto richiamare esplicitamente il comma ed i periodi cui si intende fare riferimento (ovvero, presumibilmente, il comma 3 dell'articolo ed il primo periodo del medesimo comma);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nè è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « *regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione* » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, « *la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative* » e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Roberto ZACCARIA, pur apprezzando la relazione per la sua completezza e chiarezza, reputa che la proposta di parere avanzata non evidenzia come il decreto all'esame costituisca una modalità di produzione del diritto sconcertante ed assolutamente incompatibile con il modello costituzionale. La circostanza che è venuta a determinarsi, ascrivibile principalmente alla responsabilità del Governo, dovrebbe a suo parere venire censurata dal Comitato con il massimo vigore e non nelle forme blande suggerite nella conclusione del relatore. Ciò anche in ragione dell'atteggiamento di sostanziale non collaborazione con il Parlamento che il Governo continua a mantenere, come testimoniato dalla persistente inottemperanza degli obblighi informativi e degli elementi valutativi che dovrebbero essere veicolati dai documenti AIR ed ATN, oltre a non for-

nire nelle sedi previste, quale quella del Comitato, alcuna reale interlocuzione.

Osserva che l'estrema brevità non maschera il carattere di disomogeneità del testo, che risalta, invece, maggiormente proprio quando un solo comma provvede a disciplinare ben tre distinte materie.

Per tali motivi, invita il relatore a riformulare la parte dispositiva del parere inserendovi uno specifico rilievo attinente alle problematiche connesse ad un siffatto uso dello strumento del decreto-legge, sussistendo il rischio che si consolidino prassi costituzionalmente discutibili. Inoltre, ritiene che degli elementi di ricorrente criticità appena richiamati il presidente del Comitato debba informare anche la Presidenza della Camera.

Roberto OCCHIUTO, nel ringraziare la collega per il prezioso lavoro svolto, segnala due specifiche problematiche connesse alle disposizioni del decreto-legge.

In primo luogo, rileva che la nuova disciplina del cosiddetto « scudo fiscale », nel testo modificato dal Senato, prevede che possano accedervi anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre la disciplina generale prevede che esso non si applichi agli enti commerciali. Dal tenore letterale del testo sembrerebbe dunque che questi ultimi possano però usufruire dello scudo fiscale se detengono partecipazioni di controllo o collegamento in società estere di cui ai citati articoli 167 e 168.

Inoltre, la disposizione in esame appare consentire una sanatoria generalizzata anche in relazione a fattispecie di inadempimento del versamento dell'IVA, circostanza che rischia di configurarsi in violazione degli obblighi dello Stato italiano verso l'Unione europea.

Doris LO MORO, nell'associarsi all'apprezzamento per il lavoro del relatore, non ritiene tuttavia che si sia data adeguata rilevanza agli aspetti di maggiore criticità del decreto. Si riferisce, evidentemente, alle circostanze che hanno deter-

minato la necessità della sua adozione, derivanti da un'irragionevole conduzione del processo legislativo che ha portato alla conversione del decreto-legge n. 78 del 2009.

In termini generali, si evidenzia un'approssimazione nella costruzione delle norme giuridiche da parte dell'Esecutivo, che è in qualche modo testimoniata anche dalla costante assenza della relazione sull'analisi di impatto normativo e su quella tecnico-normativa. Peraltro, ricorda che su questo specifico aspetto vi erano stati precisi impegni assunti dal Ministro Vito nel corso dell'audizione svolta presso il Comitato per la legislazione, che risultano invece sostanzialmente disattesi.

Si associa, infine, alle preoccupazioni espresse dal collega Occhiuto circa la verifica della compatibilità delle disposizioni sullo scudo fiscale con l'ordinamento comunitario.

Lino DUILIO, *presidente*, ritiene utile riassumere gli interessanti spunti di riflessione emersi nel corso della discussione.

In primo luogo desidera richiamare le valutazioni espresse dall'onorevole Lo Moro, con riguardo agli esiti delle recenti audizioni di esponenti dell'Esecutivo. In quelle occasioni, il Comitato ha inteso richiamare l'attenzione del Governo su questioni attinenti sia all'uso degli strumenti normativi sia ai rapporti tra l'Esecutivo ed il Parlamento. Non si può non osservare come non abbia avuto particolare seguito né l'invito ad una maggiore presenza del Governo alle sedute dell'organo, né quello ad un più puntuale adempimento dell'obbligo di corredare i provvedimenti con le relazioni AIR ed ATN. In ragione di ciò, preannuncia il suo intendimento, alla conclusione del ciclo di audizioni, di rappresentare alla Presidenza della Camera i risultati della suddetta attività conoscitiva e gli esiti cui essa ha condotto, anche in relazione agli impegni assunti dai Ministri auditi.

Venendo poi alle due questioni poste dall'onorevole Occhiuto, rileva che entrambe appaiono degne della massima attenzione, in quanto riguardano una più

precisa definizione dell'ambito applicativo della normativa oggetto di esame, nonché possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria. Aggiunge anzi che, a suo avviso, vi è un'ulteriore delicata problematica relativa all'esenzione dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Infatti tale obbligo di segnalazione risulta di diretta derivazione dal diritto comunitario ed, in più, riguarda operazioni per le quali vi sia il sospetto che integrino forme di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, a suo avviso, le suddette questioni coinvolgono aspetti della disciplina caratterizzate da una particolare complessità tecnica e, pertanto, eventuali rilievi del Comitato rischierebbero di incidere su aspetti di merito. Ritiene dunque prudente rimettere la valutazione di questi elementi alle Commissioni competenti in sede referente, di cui egli è membro, così come l'onorevole Occhiuto.

Infine, con riferimento ai rilievi dell'onorevole Zaccaria, non può esimersi dal riconnettere il discorso sulla particolare genesi del decreto-legge in esame alla più complessa problematica della decretazione d'urgenza e delle procedure di conversione dei provvedimenti d'urgenza che, per le modalità con cui si sono andate sviluppando, hanno finito con l'assumere uno svolgimento caotico. Lo dimostra la circostanza che non è certamente la prima volta che un decreto-legge si rende necessario per correggere errori contenuti in testi legislativi appena licenziati dal Parlamento. A sua memoria si sono registrati casi simili anche nella precedente legislatura nonché, come opportunamente segnalato dal relatore, anche in questa.

Tuttavia, tali elementi di riflessione sulle concrete modalità di produzione delle leggi e sulle sue criticità non possono trovare spazio nella parte dispositiva del parere in termini di condizioni ovvero di osservazioni, atteso che queste sono formulate solo quando vi siano rilievi su specifiche disposizioni del provvedimento.

In quest'ottica, al fine di dar comunque evidenza alle argomentazioni svolte nel-

l'intervento dall'onorevole Zaccaria, invita il relatore a valutare l'inserimento nella proposta di parere di un'apposita raccomandazione che richiami il legislatore ad un maggior rispetto dei parametri di omogeneità di contenuto del decreto-legge nonché ad un comportamento più virtuoso nella propria attività, proprio allo scopo di evitare che si determini la necessità di interventi urgenti su disposizioni appena approvate dalle Camere.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del Presidente e dunque a riformulare la propria proposta di parere nel senso indicato.

Desidera in ogni caso precisare che non ritiene si possa ipotizzare alcuna lesione del dettato costituzionale da parte del decreto-legge in esame. Ciò in quanto il tenore dell'articolo 77 della Costituzione consente di desumere chiaramente quali siano gli elementi ed i presupposti necessari per un corretto esercizio del potere di decretazione d'urgenza. Ed essi sono interamente ravvisabili nel caso di specie. D'altra parte, non può che condividersi la valutazione del Presidente della Repubblica che, controfirmando l'atto, ne ha già compiuto un positivo vaglio di costituzionalità, sia pure di tipo diverso e dunque non sostitutivo di quello che eventualmente verrà svolto dalla Corte Costituzionale. Del resto, come già ricordato, vi sono precedenti simili in questa legislatura come anche in quelle anteriori, né si tratta certamente del primo caso in cui un decreto-legge presenti contenuti non omogenei.

Conclusivamente, reputa che non possa ravvisarsi alcun fenomeno patologico nell'uso dello strumento normativo in esame. Va solo evidenziata la peculiarità del fatto che la straordinaria necessità ed urgenza sottesa a questo intervento normativo si riconnette all'esigenza di correggere quanto statuito in sede di conversione di un decreto precedente e che tale correzione doveva essere effettuata prima che la norma originaria entrasse in vigore.

Roberto OCCHIUTO intende ulteriormente chiarire che il contenuto del suo precedente intervento era orientato a segnalare questioni che, per quanto piuttosto complesse, non appaiono esulare dall'ambito delle competenze specifiche dell'organo, almeno nella misura in cui si evidenziavano difficoltà interpretative della normativa in esame ovvero profili di contrasto con la disciplina comunitaria.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, in relazione a quanto emerso dal dibattito svolto, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2714 e rilevato che:

esso reca, in un unico comma, disposizioni che afferiscono ad una pluralità di materie (segnatamente le infrastrutture, la sfera fiscale e le funzioni della Corte dei Conti) e che appaiono unificate esclusivamente dalla loro riferibilità all'esigenza di apportare correttivi al precedente decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo convertito dalle Camere con la legge 3 agosto 2009, n. 102; peraltro, si opera un'ulteriore modifica alla disciplina, già ampiamente stratificata, concernente le funzioni della Corte dei Conti, oggetto di numerosi interventi normativi in tempi recenti;

il provvedimento, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene dunque a modificare disposizioni di recentissima approvazione già contenute nel citato decreto n. 78, addirittura allo scopo di impedirne l'entrata in vigore: il comunicato della Presidenza della Repubblica dello scorso 3 agosto, che ha accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, precisa che « *Il Presidente della Repubblica ha successivamente emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore contestualmente alla legge di conversione del decreto anticrisi* », con ciò superando le incertezze in ordine all'applicazione del principio di successione delle leggi nel

tempo che potrebbero ingenerarsi con riguardo a due atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2008) configura un uso anormale della decretazione d'urgenza, suscettibile di determinare evidenti effetti negativi in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari; ciò anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

il provvedimento, alla lettera *b*) n. 2, nel richiamare i contenuti di altre disposizioni, si riferisce genericamente a « *quanto sopra previsto e per l'efficacia di quanto sopra* » laddove sarebbe più corretto richiamare esplicitamente il comma ed i periodi cui si intende fare riferimento (ovvero, presumibilmente, il comma 3 dell'articolo ed il primo periodo del medesimo comma);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nè è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « *regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione* » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, « *la relazione illustrativa con-*

*tiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative* » e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

Il Comitato raccomanda quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente e della specificità e omogeneità di contenuto:

si abbia cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore ed incidenti su settori normativi non omogenei. A tale ultimo riguardo, si considerino pertanto con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

**La seduta termina alle 13.30.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame della carica di consigliere regionale della Calabria ricoperta dal deputato Francesco Laratta ai fini del giudizio di incompatibilità con il mandato parlamentare .....	9
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Antonio Mereu, proclamato nella XXVI circoscrizione Sardegna, e Marco Desiderati, proclamato nella III circoscrizione Lombardia 1 .....	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	10

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 24 settembre 2009. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

**Esame della carica di consigliere regionale della Calabria ricoperta dal deputato Francesco Laratta ai fini del giudizio di incompatibilità con il mandato parlamentare.**

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, propone, a nome del Comitato e a seguito dell'accertamento da questo effettuato nella riunione del 16 settembre 2009, che la Giunta dichiari l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di consigliere regionale della Calabria ricoperta dal deputato Francesco Laratta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che la proposta testé formulata, a nome del Comitato, dal coordinatore onorevole Pisicchio di dichiarazione dell'in-

compatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale della Calabria ricoperta dal deputato Francesco Laratta fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte dell'on. Laratta di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Conformemente alla prassi consolidata, trattandosi di un accertamento di mero fatto, che non comporta la possibilità di valutazioni di merito e che, in quanto fondato su un espresso divieto costituzionale, sfugge alla disponibilità con un voto della Giunta, la proposta del Comitato di accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale della Calabria ricoperta dal deputato Francesco Laratta s'intende approvata.

Provvederà, pertanto, immediatamente ad effettuare la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

La Giunta concorda.

**Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Antonio Mereu, proclamato nella XXVI circoscrizione Sardegna, e Marco Desiderati, proclamato nella III circoscrizione Lombardia 1.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 16 settembre 2009 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni dei deputati Antonio Mereu, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 9 giugno 2009, in sostituzione del dimissionario deputato Sergio Milia per la lista n. 18 – Unione di centro nella XXVI Circoscrizione Sardegna, e Marco Desiderati, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 13 luglio 2009, in sostituzione del dimissionario deputato Matteo Salvini, per la lista n. 6 – Lega nord nella III Circoscrizione Lombardia 1.

Con riferimento alle posizioni di entrambi i deputati non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Mereu ha dichiarato che all'atto della candidatura non ricopriva alcuna carica né esercitava alcuna attività imprenditoriale o professionale. Anche per il deputato Desiderati non sono ravvisabili elementi di ineleggibilità posto che lo stesso ha dichiarato che al momento della candidatura ricopriva la carica di sindaco del comune di Lesmo (provincia di Monza e Brianza), la cui popolazione è inferiore ai 20 mila abitanti, ossia alla soglia sopra

la quale scatta l'ineleggibilità ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del testo unico n. 361/1957.

Il Comitato propone, pertanto, alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, di accertare l'eleggibilità dei deputati Antonio Mereu e Marco Desiderati.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per la XXVI Circoscrizione Sardegna, svolta nella seduta della Giunta del 5 novembre 2008, e per la III Circoscrizione Lombardia 1, svolta nella seduta della Giunta del 19 novembre 2008, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Antonio Mereu e Marco Desiderati.

**La seduta termina alle 8.55.**

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.55 alle 9.15, ha concluso l'istruttoria sulle cariche di consigliere di amministrazione, vicepresidente e amministratore delegato di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca, proponendo alla Giunta l'accertamento della compatibilità delle medesime.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo  
(Esame e rinvio) ..... 11

##### SEDE REFERENTE:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo  
(Seguito dell'esame e conclusione) ..... 21

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ..... 30

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

#### La seduta comincia alle 11.05.

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 Governo.**

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori della seduta mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi

obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, rinviando alle considerazioni che saranno svolte dal relatore per la VI Commissione l'esame delle disposizioni in materia del cosiddetto « scudo fiscale », che probabilmente rappresentano la parte più significativa del provvedimento, si sofferma sulle altre misure dello stesso che pure contengono significative modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 si introduce, all'articolo 4 del decreto-legge n. 78, il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni d'urgenza. Inoltre, si prevede che i poteri sostitutivi del Commissario di Governo per tali interventi possano essere posti in essere solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato

i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario. Il numero 3 della lettera *a*) modifica la norma, introdotta dal comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, riguardante la nomina di un commissario straordinario delegato con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina, eliminando il riferimento specifico all'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica. Segnala poi che la lettera *c*) del comma 1 reca modifiche alle disposizioni sulla Corte dei conti introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare è soppressa la definizione di danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti, è stabilito che le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, per l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, è introdotta la sospensione del termine di prescrizione in pendenza del procedimento penale, viene limitata l'esclusione della gravità della colpa, quando il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, illustrando gli aspetti del provvedimento relativi agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come la lettera *b*), nel testo originario del decreto legge, integri il comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78, recante disposizioni per il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (cosiddetto « Scudo fiscale »).

In dettaglio, il comma 3 del predetto articolo 13-*bis* stabilisce che il rimpatrio o la regolarizzazione di tali attività non può mai costituire elemento utilizzabile a sfa-

vore del contribuente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria: la modifica introdotta dalla formulazione originaria del decreto-legge n. 103 chiarisce che tale salvaguardia a favore del contribuente non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 (5 agosto 2009).

Nel corso dell'esame al Senato la predetta lettera *b*) è stata sostituita, a seguito dell'approvazione di un emendamento parlamentare, ed ora si articola in quattro numeri.

In particolare, il numero 1 della nuova lettera *b*) introduce due modifiche nel comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009.

In primo luogo, con riferimento alla previsione in base alla quale il rimpatrio o la regolarizzazione delle somme non possono costituire elemento sfavorevole per il contribuente che li perfeziona, si specifica che ciò vale in sede civile, amministrativa o tributaria, ad esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78.

In secondo luogo si prevede che il rimpatrio o la regolarizzazione non comporta gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini di contrasto al riciclaggio previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, « relativamente ai rimpatri o alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo ».

Il richiamo al comma 4, secondo periodo, che è sostituito dal numero 2 della nuova lettera *b*), come sostituita dal Senato, sembra indicare che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non vale nel caso in cui l'operazione di rimpatrio comporti l'effetto di rendere non punibili i reati richiamati nello stesso secondo periodo del comma 4.

Il già richiamato numero 2 della lettera *b*) sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale regola gli effetti derivanti dal pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività rimpatriate

o regolarizzate, prevedendo, mediante rinvio al « già vigente » articolo 8, comma 6, lettera *c*), della legge n. 289 del 2002 (che a sua volta regolava gli effetti derivanti dall'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi – cosiddetto « condono tombale »), che il perfezionamento del predetto pagamento esclude, con riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate, la non punibilità per taluni reati, quali quelli di dichiarazione fraudolenta, occultamento o distruzione di documenti contabili, false comunicazioni sociali

In tale contesto la disposizione, in considerazione del fatto che il citato articolo 8, comma 6, lettera *c*), della legge n. 289 del 2002 richiama l'articolo 2623 del codice civile, recante la disciplina del falso in prospetto, il quale è stato successivamente abrogato dall'articolo 34 della legge n. 262 del 2005, chiarisce, a fini di coordinamento legislativo, che tale articolo resta comunque abrogato.

Al riguardo segnala come potrebbe sussistere una contraddizione tra la lettera del nuovo comma 3 dell'articolo 13-*bis*, secondo la quale l'esclusione degli effetti sfavorevoli per il contribuente del rimpatrio o della regolarizzazione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 (cioè al 5 agosto 2009) e la presa di posizione dell'Agenzia delle entrate, la quale, in una nota diramata sul proprio sito internet nei giorni scorsi, ha affermato che lo scudo è inibito a quei contribuenti nei cui confronti siano già stati avviati atti istruttori di accertamento alla data di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione o rimpatrio, che può essere presentata tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2009.

Al riguardo potrebbe essere utile, anche al fine di assicurare l'esigenza generale di consentire ai contribuenti di disporre di un quadro normativo il più possibile chiaro ed inequivoco, una delucidazione del Governo al riguardo, ovvero l'approvazione di un ordine del giorno in Assem-

blea che orienti l'interpretazione e l'applicazione della normativa in merito da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il numero 3 della nuova lettera *b*) modifica invece il comma 6 del predetto articolo 13-*bis*, riducendo al 15 dicembre 2009 il termine entro il quale può essere effettuata l'operazione di rimpatrio o regolarizzazione, che in precedenza si estendeva dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.

La finalità della norma sembra quella di ricondurre gli effetti finanziari della disciplina entro l'esercizio finanziario 2009, inducendo inoltre i potenziali interessati ad effettuare in tempi più rapidi l'operazione di rimpatrio o regolarizzazione.

Il numero 4 della lettera *b*) inserisce un nuovo comma 7-*bis* nel già citato articolo 13-*bis*, estendendo, al primo periodo, la possibilità di avvalersi del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali anche alle imprese estere controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché alle imprese estere nelle quali un soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 20 per cento degli utili d'impresa, ai sensi dell'articolo 168 del TUIR.

La norma è finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione della disciplina in materia di rimpatrio, in quanto il rinvio, contenuto nel comma 5 dell'articolo 13-*bis*, all'articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001, ne circoscriveva l'applicabilità alle sole persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed alle associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia, escludendo pertanto sia gli enti commerciali sia le società diverse dalle società semplici.

Il secondo periodo del nuovo comma 7-*bis* specifica che gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione si esplicano, in tal

caso, sui soggetti partecipanti alle predette imprese estere nei limiti degli importi rimpatriati o regolarizzati.

Inoltre, ai sensi del terzo periodo del nuovo comma, il rimpatrio o la regolarizzazione comporta, sempre nei limiti di quanto effettivamente rimpatriato o regolarizzato, l'applicazione delle disposizioni di cui ai già citati articoli 167 e 168 del TUIR, ai sensi delle quali i redditi conseguiti dall'impresa estera sono imputati fiscalmente ai soggetti residenti in Italia in misura corrispondente alla quota di partecipazione.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel sottolineare l'importanza del provvedimento, che peraltro nasce da una sollecitazione del Presidente della Repubblica a modificare alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78, rileva che tuttavia nel suo attuale contenuto il provvedimento non risulta ancora sufficiente a superare i rilievi del Presidente. In questo senso prende atto che la maggioranza prosegue pervicacemente nella sua illusione di autosufficienza, accumulando però errori di percorso sempre più gravi ed auspica che questo almeno serva a far giungere rapidamente a conclusione quel processo di implosione della maggioranza che ritiene già in stato avanzato.

Con riferimento al merito del provvedimento, ritiene che l'introduzione del concerto del Ministero dell'ambiente per l'individuazione degli interventi urgenti in materia di reti di energia sia sicuramente migliorativo, mentre è ancora debole il concerto con le regioni e gli enti locali così come manca l'obbligo per il Commissario di attenersi ai vincoli idrogeologici e paesaggistici previsti a legislazione vigente nonché alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale. Sottolinea peraltro che le disposizioni, di carattere estremamente centralistico, contraddicono l'auspicato federalismo. Inoltre ancora indefinito risulta il quadro della politica energetica, in cui la disposizione si andrebbe a riferire, in particolare con riferimento all'adempimento degli obblighi previsti dal trattato di Kyoto. Con riferi-

mento allo scudo fiscale, rileva che lo stesso relatore ha sottolineato come sia ribadita l'abrogazione del falso in bilancio. Osserva che non se ne capisce la necessità, se non per rendere definitiva l'abrogazione non ancora completa. Si sofferma quindi sulla contraddittorietà tra disposizione e la circolare dell'Agenzia delle entrate. Per risolvere questo problema non risulta certo sufficiente un ordine del giorno, come invece sostenuto dal relatore per la VI Commissione. Invece la disposizione conferma che il Governo colpevolmente non utilizza strumenti a disposizione per vigilare su quanti investono in Stati di paradisi fiscali. Rileva che di tutto ciò non è certo imputabile il senatore Fleres, presentatore dell'emendamento, ma il Governo, vero autore dell'emendamento, a dispetto della proclamata insistenza su *standard* etici del Ministro Tremonti, così come riconosciuto dal capogruppo del Popolo della Libertà al Senato. Peraltro le modifiche introdotte al Senato contraddicono le dichiarazioni del Ministro Tremonti durante l'ultima campagna elettorale sul fatto che non si sarebbe più fatto ricorso a condoni. Osserva peraltro che, forse non casualmente, questo avviene nel momento in cui a Milano è in corso il procedimento penale a carico di personalità vicine al Presidente del Consiglio. Se infatti tale fattispecie al momento risulterebbe esclusa dall'applicazione del provvedimento, nulla esclude che in via interpretativa si possa giungere all'ennesima disposizione *ad personam*. Rileva poi che la misura non è paragonabile a quelle adottate in altri Paesi. In Gran Bretagna infatti si arriva a pagare i termini di tassazione almeno la metà del capitale che si vuole fare rientrare, mentre in Italia si paga una cifra irrisoria. Fa quindi riferimento, conclusivamente alla disposizione in materia di giudizi di responsabilità erariale di fronte alla Corte dei conti, per la quale rileva che permane una sorta di « piccolo bavaglio ». Ribadisce quindi che, se non si modificherà il testo, la maggioranza e il Governo si assumeranno una

grave responsabilità nel presentare un testo impresentabile al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia la condizione di particolare disagio nella quale sono chiamate a lavorare le Commissioni bilancio e finanze, le quali dovranno esaminare nel giro di poche ore un provvedimento, come quello oggi in discussione, che affronta tematiche estremamente delicate, quali, in particolare, la disciplina del cosiddetto scudo fiscale e dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti. La principale offesa alla dignità del Parlamento determinata da queste modalità di esame non è, a suo giudizio, rappresentata dall'estrema compressione dei tempi per l'esame del provvedimento, i cui contenuti sono, infatti, piuttosto limitati e noti da ormai molto tempo, quanto piuttosto dal consolidarsi di un progressivo stravolgimento del procedimento legislativo, che sta determinando conseguenze macroscopiche sotto il profilo istituzionale e ordinamentale, sulle quali è ormai urgente una approfondita riflessione nelle sedi più opportune. Rileva, infatti, che in questa legislatura l'Esecutivo non solo sta ricorrendo in via sistematica alla decretazione d'urgenza, ma sempre più spesso realizza riforme di grande portata attraverso emendamenti approvati frettolosamente nell'ambito dell'esame di decreti-legge, ricorrendo poi al voto di fiducia. Con il provvedimento in esame, si è, a suo avviso, compiuto un ulteriore passo nello stravolgimento dell'ordinario procedimento legislativo, attraverso l'adozione di un nuovo decreto-legge, volto ad emendare le disposizioni di un decreto-legge appena approvato, apportando modifiche che non si è voluto recare nel precedente esame parlamentare. Sottolinea come lo stravolgimento delle regole procedurali non determina solo una grave alterazione dei rapporti tra Governo e Parlamento e di quelli esistenti all'interno dello stesso Governo, ma comporta effetti fortemente negativi anche sul contenuto dei provvedimenti, che risentono evidentemente della man-

cata riflessione preventiva sulle disposizioni approvate, che spesso non sono oggetto delle necessarie verifiche neppure all'interno della maggioranza.

Alla luce di queste considerazioni di carattere sistematico, ritiene opportuno soffermarsi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento alla disciplina del rientro e della regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, che determinano un profondo mutamento dello scenario rispetto alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78. Al riguardo, nonostante il dibattito mediatico si sia fino ad ora soffermato sulla decorrenza del cosiddetto scudo, ritiene che il punto essenziale della nuova disciplina introdotta sia rappresentato dall'allargamento degli effetti estintivi dell'emersione dei capitali anche a fattispecie di reato particolarmente gravi, come le dichiarazioni fraudolente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero attraverso l'utilizzo di artifici contabili, l'occultazione o la distruzione di documenti finalizzata all'evasione fiscale e le false comunicazioni sociali.

Trattandosi di modifiche di rilevante portata al testo approvato dal Parlamento prima della pausa estiva, chiede alla Presidenza delle Commissioni riunite di invitare il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia a partecipare alla seduta odierna, in modo da fornire precisi chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a valutare favorevolmente le modifiche introdotte alla disciplina del rientro dei capitali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il Sottosegretario presente possa soddisfare pienamente le richieste di chiarimento avanzate dal deputato Baretta, fermo restando che segnalerà al Ministro dell'economia ed al Ministro della giustizia la questione.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur esprimendo il massimo rispetto nei confronti

del Sottosegretario Giorgetti, presente alla seduta, ritiene che il tema in esame non possa essere discusso seguendo modalità ordinaria, considerato che il testo del decreto-legge, come emendato dal Senato, non solo modifica radicalmente il contenuto del decreto-legge n. 78 del 2009, e dello stesso decreto correttivo n. 103 del 2009, ma la stessa filosofia del Governo rispetto alla questione delle sanatorie fiscali. In tale contesto ritiene quindi indispensabile che l'Esecutivo chiarisca se intenda rispettare il principio della certezza del diritto e della pena ovvero privilegiare le esigenze di cassa, dando un pericoloso segnale di disponibilità rispetto agli interessi degli evasori fiscali.

Rispetto a tale rilevante novità politica, considera quindi necessario che il Governo si assuma le proprie responsabilità politiche: in caso contrario, sarebbe messo in discussione lo stesso ruolo del Parlamento, il quale si ridurrebbe a svolgere un ruolo di mero esecutore di volontà di cui lo stesso Esecutivo non ha il coraggio di assumersene la paternità.

Fa dunque propria la richiesta, avanzata dal deputato Baretta, che il Ministro dell'economia o il Ministro della giustizia intervengano dinanzi alle Commissioni riunite per chiarire se si riconoscano o meno nel testo del decreto modificato dal Senato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel concordare con il deputato Occhiuto, osserva come il Ministro dell'economia avrebbe da subito dovuto dire parole chiare sulle ragioni del decreto-legge. Non ritiene possibile minimizzare quanto sta avvenendo: si pongono una questione di metodo e una questione di merito di gravità inaudita. Non è immaginabile che un decreto-legge correttivo di un precedente decreto-legge, con evidenti profili di incostituzionalità e privo del consenso del Presidente della Repubblica, presenti simili contenuti. Come è noto, nel corso dell'esame del decreto-legge « anticrisi » erano stati approvati, in particolare, un emendamento del deputato Bernardo sulla Corte dei Conti e un articolo che ignorava le com-

petenze del Ministero dell'ambiente di tale gravità che il Capo dello Stato ha accettato di controfirmare il disegno di legge di conversione del decreto-legge solo se, contestualmente, il Consiglio dei ministri approvava un decreto-legge correttivo. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ricorda come il suo Gruppo si fosse dichiarato già contrario alla prima versione dello scudo fiscale, a motivo del livello troppo basso dell'aliquota dell'imposta straordinaria prevista per il rimpatrio e la regolarizzazione, per la difficoltà di garantire l'anonimato dei soggetti coinvolti e perché considerava un errore escludere i fondi diretti alla patrimonializzazione delle imprese. Ricorda inoltre come, nel corso dell'esame del primo decreto-legge, il Ministro dell'economia avesse disconosciuto la paternità di un emendamento di origine parlamentare, come del resto aveva già fatto in altre occasioni, che ampliava l'ambito dell'immunità penale. Chiede pertanto ai colleghi della maggioranza di non prestarsi più a questi giochi, ai quali il Governo ha dimostrato di non fornire alcuna copertura. Osserva quindi come il decreto-legge correttivo, per quanto riguarda lo scudo fiscale, estenda di molto l'ambito dell'immunità penale, individuando una serie di nuove fattispecie e configurandosi, di fatto, nei termini di un condono, se non di una vera e propria amnistia. In tal modo si viola tra l'altro in modo palese la *par condicio* tra gli evasori fiscali, privilegiando chi ha evaso il fisco esportando all'estero i capitali. Invita pertanto le Commissioni a modificare il testo, evitando aberrazioni.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene di poter intervenire solo dopo che il Governo avrà risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Baretta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Ministro dell'economia è attualmente negli Stati Uniti, per gli impegni istituzionali legati alla prossima riunione del G20 a Pittsburgh, prevista nei giorni di oggi e domani.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che in questi mesi ci si è soffermati sulle radici etiche della crisi ed ora, proprio nelle correzioni del decreto anti-crisi viene inserita una misura che contraddice le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche. In proposito, ricorda che dopo il caso ENRON il falso in bilancio negli USA è punibile con trenta anni di carcere; invece in Italia si premia chi ha dato informazioni false al mercato contribuendo a determinare l'attuale situazione di crisi. Al riguardo ricorda anche che a luglio, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78, una prima versione dell'emendamento includeva il falso in bilancio tra i procedimenti che vengono depenalizzati in caso di rientro dei capitali dall'estero, mentre in una successiva versione del testo tale fattispecie era esclusa. Di fronte all'ulteriore cambiamento in materia effettuato con il provvedimento in esame ritiene necessaria una spiegazione politica delle ragioni in quanto tali. Rileva che comunque, ferme restando le riserve fin qui esposte, lo scudo fiscale dovrebbe almeno avere la funzione di rappresentare un volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero. In particolare i capitali dovrebbero essere utilizzati per rafforzare il patrimonio netto alle banche. Quindi come in Portogallo in Belgio si dovrebbe agevolare chi acquista titoli di Stato ovvero rafforza il capitale delle banche.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda l'insistenza del Ministro Tremonti sulla necessità di requisiti etici per l'economia e si interroga sulla relazione tra queste dichiarazioni e il presente provvedimento. Infatti, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 era stata molto pubblicizzata l'inversione dell'onere della prova che con quel decreto si sarebbe consentita, mentre ora si è arrivati ad un'autentica amnistia. Ritiene che questo possa spie-

gare anche perché la maggioranza debba alzare i toni della polemica politica, per coprire misure come quelle in esame che risultano oggettivamente impresentabili. Invita invece ad adottare per lo scudo fiscale misure analoghe a quelle adottate in altri paesi, in particolare per quel che riguarda il suo carattere nominativo e non anonimo. Inoltre, si dovrebbero far pagare tutte le imposte dovute e non un'imposta straordinaria del 5 per cento o addirittura dell'1 per cento. Rileva peraltro che il provvedimento appare prefigurarsi come un'amnistia per cui sarebbe necessaria l'approvazione dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Osserva inoltre, che, a dispetto delle polemiche estive, si tratta di un gigantesco regalo alle banche, che probabilmente, come già rilevato, si attaccano in pubblico per meglio aiutarle di nascosto. Ritiene peraltro risibile che si dichiarino, come fanno esponenti del Governo e della maggioranza, che si fa questo per fare cassa, considerato che comunque non si ha l'intenzione di porre in essere efficaci interventi anticrisi. Conclusivamente rileva che il provvedimento conferma una politica di tutela degli evasori e dei titolari di rendite.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che l'ulteriore correzione apportata al decreto-legge in esame, che a sua volta corregge il decreto-legge n. 78 del 2009, operata attraverso l'approvazione al Senato di un emendamento di origine formalmente parlamentare, costituisca innanzitutto un messaggio sbagliato e dannoso nei confronti degli operatori produttivi, favorendo invece i grandi evasori ed i grandi capitali che lucrano rendite parassitarie senza contribuire in alcun modo alla produzione ed al vero benessere del Paese. Considera pertanto particolarmente sorprendente che il gruppo della Lega Nord, che ha sempre combattuto la grande evasione ed ha costantemente inteso tutelare gli interessi delle piccole e medie imprese, possa condividere una siffatta misura.

Sotto un ulteriore profilo, evidenzia come il provvedimento in esame segnali ancora una volta l'incapacità del Governo,

e del Ministro dell'economia in particolare, di semplificare un sistema tributario che appare già eccessivamente complesso, aggravando invece le incertezze ed i dubbi che sussistono in tale settore. Ciò appare tanto più grave in considerazione del fatto che l'ampia maggioranza di cui dispone il Governo in Parlamento gli avrebbe consentito di portare avanti una semplificazione dell'ordinamento ed una rigorosa azione di contrasto all'evasione.

Passando ad alcuni aspetti di merito, concorda con il rilievo del deputato Galletti circa l'esigenza di vincolare il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano, non limitandosi a rastrellare risorse finanziarie, ma finalizzando lo strumento dello scudo ad azioni di rilancio e sostegno dell'economia nazionale. Ritiene, infatti, che tale impostazione avrebbe consentito di ottenere benefici ben maggiori di quelli che la misura prevista dal Governo potrà effettivamente realizzare, rilevando a tale proposito come ben difficilmente potrà essere raggiunta una somma di cento miliardi di euro che l'Esecutivo sembra ipotizzare.

Esprime quindi il giudizio assolutamente negativo del proprio gruppo rispetto all'impostazione della misura, sia per quanto riguarda le scelte di merito, che testimoniano della visione assolutamente miope del Governo e della carenza di una strategia per contrastare la crisi economica in atto, sia per quanto attiene alle questioni di metodo, che indicano la volontà dell'Esecutivo di ridurre il Parlamento ad un ruolo esclusivamente notarile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Ministro della giustizia ha espresso la propria impossibilità a partecipare ai lavori odierni delle Commissioni riunite, in considerazione degli impegni istituzionali precedentemente assunti.

Alberto FLUVI (PD) comprende le difficoltà connesse ai numerosi impegni del Ministro dell'economia e del Ministro della

giustizia, ma ritiene che l'estrema rilevanza del provvedimento renda doveroso per i ministri competenti presenziare ai lavori parlamentari su di esso.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottolinea come il Ministro dell'economia sia chiamato in questi giorni a presenziare alla riunione del G20 di Pittsburgh, per rappresentare l'Italia ai più alti livelli in tale importantissimo consesso internazionale. Ritiene comunque che il Sottosegretario Giorgetti sia pienamente idoneo a seguire i lavori parlamentari sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ritiene, diversamente da quanto paventato dal deputato Strizzolo, che, in questo caso, le misure introdotte dal decreto-legge in esame rispetto alla disciplina dello scudo fiscale non introducano alcun elemento di incertezza, ma indichino in modo inequivoco come il segnale lanciato dal Governo a tutti i contribuenti è quello di disfarsi di ogni documentazione tributaria e di non preoccuparsi di rispettare l'ordinamento tributario, in quanto ci sarà sempre la possibilità di sanare successivamente le violazioni compiute.

Richiamando alcune proprie dichiarazioni rilasciate all'inizio dell'estate scorsa, ribadisce come, in astratto, l'operazione di regolarizzazione e rimpatrio di attività finanziarie irregolarmente trasferite all'estero avrebbe potuto essere considerata accettabile, qualora la questione fosse stata affrontata in termini organici, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, specificando che tale misura era esplicitamente finalizzata ad individuare risorse finanziarie aggiuntive per contrastare la crisi economica in atto. Al contrario, anche in questa occasione, il Governo ha proceduto in modo frammentario e confuso, prima introducendo con un emendamento il tema dello scudo fiscale nel decreto-legge n. 78 del 2009, quindi apportando talune modifiche a tale disciplina con il decreto-legge in esame, e, quindi, modificando radicalmente lo strumento con un emendamento di origine parlamentare approvato dal Senato.

Sottolinea, inoltre, come, al di là della questione politica, si ponga in merito una delicata questione morale, in quanto la disciplina sullo scudo, come risultante dalle novità introdotte al Senato, risulta offensiva nei confronti degli operatori economici onesti, oltre a mortificare la stragrande maggioranza dei professionisti attivi nel settore tributario, i quali raccomandano sempre ai propri clienti di rispettare scrupolosamente la normativa fiscale, e che ora si vedono smentiti dallo stesso Esecutivo, che premia proprio coloro i quali si sono resi responsabili di irregolarità, se non addirittura di veri e propri reati.

In tale contesto ritiene altresì necessario svolgere una riflessione più attenta sul ruolo e sulle responsabilità delle banche, che certamente si avvantaggeranno notevolmente dalle operazioni di regolarizzazione e rimpatrio previste dallo scudo ma che, nonostante l'accordo raggiunto recentemente sulla moratoria dei debiti, impongono a molti imprenditori condizioni assolutamente vessatorie per avvalersi di tale moratoria, tali da costringerli sostanzialmente ad interrompere la propria attività. Ritiene pertanto urgente procedere a un'audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana e dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese su tale tematica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla proposta avanzata dal deputato Fogliardi, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Finanze, aveva deciso di svolgere l'audizione del presidente dell'ABI sui temi della moratoria dei debiti solo dopo aver effettuato una prima verifica circa l'attuazione concreta di tale misura.

Maino MARCHI (PD) rileva come nell'esame di questo decreto-legge, a seguito delle modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento, sia stata persa, per l'ennesima volta, l'occasione di pervenire ad un provvedimento condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione. Le modifiche

apportate dal Senato rappresentano, inoltre, a suo avviso, un colpo basso al Capo dello Stato, che si troverà nella difficile situazione di dover scegliere tra promulgare la legge di conversione del decreto con le modifiche introdotte ovvero rinviarla alle Camere, determinando la perdita di efficacia del decreto ed il ripristino del testo originario delle disposizioni del decreto n. 78 corrette dal decreto-legge n. 103. Sottolinea come le innovazioni introdotte alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale rappresentano, infatti, una sorta di indulto preventivo in materia finanziaria ed osserva come nella passata legislatura diverse componenti dell'attuale maggioranza si erano opposte vigorosamente al provvedimento a suo tempo adottato in materia dal Governo. Rileva, inoltre, che l'allargamento degli effetti estintivi della responsabilità penale non sembra ispirato all'esigenza di introdurre elementi di etica nell'economia, più volte evidenziata dal Ministro dell'economia e delle finanze, e, anzi, rischia di determinare rilevanti problemi per la sicurezza del nostro Paese. In questo senso, sottolinea l'opportunità che, sulle modifiche introdotte dal Senato, siano acquisite le valutazioni anche del Ministro dell'interno, con particolare riferimento alle disposizioni secondo le quali le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Evidenzia, infatti, che i problemi della sicurezza nel nostro Paese non derivano esclusivamente dalla presenza dell'immigrazione clandestina, come pare ritenere l'attuale maggioranza, che ha concentrato la propria attenzione sulle ronde e sul reato di immigrazione clandestina, ma sono determinati dalla storica presenza della criminalità organizzata, che ormai, attraverso il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali, controlla rilevanti attività economiche non solo nel Meridione, ma anche nelle aree centrosettentrionali del Paese. L'azione di governo per fronteggiare tale situazione è stata, a suo avviso, par-

ticularmente debole, come dimostra il mancato scioglimento del Comune di Fondi e lo scarso interesse dimostrato per le proposte emendative volte a contrastare il riciclaggio, presentate dal Partito Democratico, che raccoglievano indicazioni emerse nell'ambito di audizioni svolte presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia dal Procuratore nazionale antimafia. In questa ottica, ritiene che le modifiche apportate alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale siano particolarmente gravi, in quanto, escludendo l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio, rischiano di dare un segnale rassicurante alle organizzazioni criminali, a fronte di un modesto incremento del gettito derivante dal rientro o dalla regolarizzazione dei capitali. Sottolinea, infine, che anche altri aspetti del decreto-legge n. 78 del 2009 che non sono stati oggetto del decreto-legge correttivo oggi in esame richiedono urgenti interventi emendativi. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto n. 78, le quali, contrariamente all'intenzione dichiarata, hanno in taluni casi determinato un incremento delle commissioni dovute alle banche a seguito del divieto della commissione di massimo scoperto, preannunciando che presenterà proposte emendative volte a superare tale paradossale situazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Marchi circa la situazione dell'ordine pubblico nella città di Fondi, non ritiene condivisibile accomunare tutta la cittadinanza in un giudizio indiscriminatamente negativo, in quanto ciò colpirebbe quella stragrande maggioranza degli abitanti che risulta assolutamente estranea ad ogni fenomeno criminale.

Maino MARCHI (PD) ribadisce che l'anomalia della situazione del Comune di Fondi è rappresentata dalla circostanza che, dopo oltre un anno dal deposito della relazione che ha proposto lo scioglimento dell'amministrazione comunale, il Governo non ha ancora provveduto in tal senso.

Simonetta RUBINATO (PD), nel concordare con le considerazioni svolte dal collega Marchi, sottolinea come l'emendamento approvato dal Senato abbia fatto venir meno l'obbligo di segnalazione da parte degli intermediari, non solo con riferimento ad operazioni anti-riciclaggio, ma anche alle operazioni per le quali si sospetta che siano destinate al finanziamento del terrorismo, interno e internazionale. Al riguardo, osserva come nella fattispecie non sia in questione l'etica, bensì la sicurezza nazionale e si chiede come sia possibile coprire il finanziamento del terrorismo. Ritiene che il Parlamento debba fare il bene del Paese e non avallare norme come quelle in esame, per le quali, quando si tratta di acquisire un po' di denaro, tutto diviene lecito. In via generale, ritiene che il Parlamento non debba cedere alla rassegnazione ed abbia la responsabilità di tradurre i valori in legge.

Andrea ORLANDO (PD) rileva che troppo spesso in questi mesi si è parlato della crisi in corso come un'opportunità da cogliere, ritenendo che fosse possibile uscire dalla stessa rafforzati e in condizioni migliori. Invece, in una situazione caratterizzata da una significativa stretta creditizia e dalla debolezza delle imprese, gli illeciti fatti rientrare con il provvedimento in esame possono alterare significativamente le condizioni di mercato. Invita a riflettere sul punto anche gli esponenti della maggioranza che sono particolarmente vicini al mondo delle piccole imprese, le quali oggi denunciano, anche in zone non ad alta densità criminale, presenza di imprese concorrenti dotate di un'anomala disponibilità di capitale, probabilmente proveniente da attività illecite.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel recare in primo luogo le scuse del ministro Tremonti che è impegnato nella riunione del G20 di Pittsburgh e non può partecipare ai lavori, rileva che l'animosità degli interventi degli esponenti dell'opposizione risulta singolare rispetto ad atteggiamento costruttivo assunto dalle opposizioni al Senato almeno nell'esame in sede referente.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che il gruppo del Partito Democratico al Senato non ha partecipato alla votazione in Assemblea sul provvedimento.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva innanzitutto il mutamento nell'atteggiamento dei gruppi di opposizione a partire dalla discussione in Assemblea al Senato del provvedimento rispetto alla posizione tenuta durante l'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento. Esprime poi fiducia nel fatto che le modifiche allo scudo fiscale sono coerenti con le richieste della Presidenza della Repubblica.

Passando a taluni aspetti specifici, rileva come la scelta di ampliare l'ambito di applicazione dello scudo fiscale risulti coerenza con quanto compiuto in occasione della precedente applicazione dello scudo, al fine di per allargare la platea dei soggetti interessati e per avere effetti di gettito migliori. Osserva che lo scudo si pone anche in linea con le iniziative di contrasto ai paradisi fiscali oggetto di discussione al G20 di Pittsburgh. In proposito ricorda che la stretta sui paradisi fiscali è prioritaria per il Governo, mentre lo scudo è rispetto a questa una sorta di « norma-cerniera ».

Per quel che concerne le modifiche introdotte al Senato, ricorda che dello scudo fiscale si possono ora avvalere anche le società estere residenti in paradisi fiscali controllate da soggetti residenti in Italia, ovvero collegati agli stessi. È stata poi limitata la possibilità di usufruire dello scudo al 15 dicembre 2009. In proposito precisa anche che la dichiarazione di adesione allo scudo non può essere presentata prima del 15 settembre 2009 e, dunque, è questa, e non quella del 5 agosto 2009, come erroneamente riportato dalle notizie stampa, la prima data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno degli effetti dello scudo. Puntualizza quindi che per i soggetti nei cui confronti alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data

successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti, che ritiene idonei a superare le perplessità emerse nel corso del dibattito, auspica quindi una rapida conclusione dell'esame del provvedimento, per garantire la conversione del decreto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di ieri, hanno convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento alle ore 15 di oggi, e di concluderne l'esame nella giornata odierna, atteso che la discussione in Assemblea sul disegno di legge inizierà nella seduta di lunedì 28 settembre prossimo.

Informa inoltre che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il proprio parere sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 16 di oggi.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 103 del 2009 (*vedi allegato*), recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente, nel caso di specie, che non tutte le modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009 possono essere giudicate ammissibili, ma solo quelle che intervengono sulle medesime materie affrontate dal decreto (disposizioni in materia di giudizio e responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, scudo fiscale, interventi in materia di reti di energia e nomina del Commissario straordinario per le attività della società Stretto di Messina spa).

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Marchi 1.99, Marchi 1.100, Marchi 1.101, i quali apportano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante norme in materia di contenimento del costo delle commissioni bancarie;

Esposito 1.105, il quale apporta modifiche all'articolo 3 del decreto-legge

n. 78 del 2009, recante norme per la riduzione del costo dell'energia;

Borghesi 1.21, il quale proroga al 31 dicembre 2009 il termine per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza familiare e di lavoro domestico;

Borghesi 1.22, il quale reca modifiche alle disposizioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza familiare e di lavoro domestico;

Barbato 1.64, il quale prevede che i soggetti che detengono attività finanziarie e patrimoniali in stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali non possono ottenere né mantenere concessioni pubbliche;

Barbato 1.116, il quale prevede che chiunque, in una casa da gioco, sala bingo o sala poker, cambi una somma superiore ai 2.000 euro debba essere identificato e registrato;

Schirru 1.115, il quale introduce un'esclusione al divieto di nuove assunzioni di personale previsto dal comma 7, dell'articolo 17, del decreto-legge n. 78 del 2009;

Barbieri 1.114, il quale interviene sulla disciplina in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici;

Borghesi 1.23, il quale prevede l'intesa e non il semplice parere per la definizione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi relativi al settore sanitario previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009;

Barbato 1.62, il quale prevede la destinazione di 2 milioni a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi relativi al settore sanitario, al Centro nazionale trapianti;

Borghesi 1.61, il quale sopprime la disposizione di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2009, che rinvia l'entrata in vigore della cosiddetta class action;

Di Biagio 1.71, il quale proroga fino a tutto il 2011 la disposizione in materia di detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti di cui all'articolo 1, comma 1.324, della legge n. 296 del 2006;

Brugger 1.65, che dispone il differimento del termine della presentazione della richiesta dei rimborsi per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008;

Brugger 1.66, che introduce nel decreto-legge n. 78 del 2009 una clausola di salvaguardia generale delle autonomie speciali;

D'Ippolito Vitale 1.68, 1.69 e 1.70, che intervengono in materia di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti;

Borghesi 1.59, il quale sopprime la disposizione che consente l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con componenti designati a livello regionale (articolo 11, comma 4, della legge n. 15 del 2009).

Avverte altresì che anche il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), nel prendere atto del giudizio di inammissibilità pronunciato sui suoi emendamenti 1.99, 1.100 e 1.101, invita comunque la Commissione finanze a porre particolare attenzione nelle sue attività future alla questione della soppressione della clausola del massimo scoperto e, più in generale, a quella del contenimento del costo delle commissioni bancarie ritenendole problematiche meritevoli della massima attenzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le Commissioni riunite siano pienamente consapevoli della problematica segnalata dagli emendamenti Marchi 1.99,

1.100 e 1.101, rilevando come, in particolare, la Commissione Finanze abbia svolto sul tema attività conoscitive.

Sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20.**

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che le modifiche apportate al decreto-legge in esame in sede di conversione rendono, se è possibile, ancora più insoddisfacente il quadro, già profondamente deludente, delle misure anticrisi adottate dal Governo prima della pausa estiva. Le modifiche introdotte alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale, infatti, non solo esentano i titolari dei capitali rientrati o regolarizzati dalla responsabilità in sede civile, amministrativa e tributaria, ma determinano anche l'esclusione della punibilità penale per reati di particolare rilievo, quali le false comunicazioni sociali. Sottolinea, inoltre, che l'opinione pubblica non ha ancora avuto modo di comprendere pienamente la portata dell'estensione dell'ambito soggettivo dello scudo anche alle imprese estere controllate da imprese italiane ovvero ad esse collegate, che rappresenta, a suo giudizio, una delle più rilevanti modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge correttivo. Tale estensione, che non trova riscontro nelle analoghe disposizioni adottate nel 2001 e nel 2002, rappresenta un fatto particolarmente grave, in quanto determina un totale stravolgimento della misura approvata prima dell'estate, consentendo di applicare la

normativa sul rientro dei capitali non solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici, ma anche alle società di persone e alle società di capitali che abbiano costituito un sistema di « scatole cinesi » all'estero. In questo quadro, rileva che l'esclusione della punibilità penale per il reato di false comunicazioni sociali rappresenta un logico corollario della nuova estensione soggettiva dello scudo fiscale, in quanto difficilmente si potrebbe ipotizzare un'adesione delle società al rientro dei capitali in assenza dell'esclusione della punibilità delle fattispecie connesse a falsificazioni del bilancio. Ritiene, inoltre, scandalosa la previsione, anch'essa introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, secondo la quale la dichiarazione di regolarizzazione o di rimpatrio non comporta l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio. Quest'ultima previsione apre, a suo avviso, la strada alla possibilità di utilizzare la normativa sul rientro dei capitali per finalità di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Ritiene, inoltre, che gli esponenti della maggioranza e del Governo, che in questi giorni evidenziano come le modifiche introdotte intendano consentire la patrimonializzazione delle imprese, stiano ingannando i cittadini, in quanto le disposizioni approvate non prevedono in alcun modo un vincolo di destinazione per le somme emerse o regolarizzate. Le modifiche introdotte rappresentano, quindi, a suo giudizio, un vero e proprio scandalo politico, che allontana il nostro Paese dalle nazioni economicamente più sviluppate, nonostante si continui da più parti a sostenere che le misure adottate sono analoghe a quelle adottate in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna e corrispondono sostanzialmente alle indicazioni emerse nell'ambito del G20 con riferimento alla lotta ai paradisi fiscali. Osserva, infatti, che in tutti gli altri Paesi che hanno adottato misure analoghe non solo il rientro dei capitali è stato sottoposto ad una tassazione più elevata, come evidenziato recentemente anche da Jean-Paul Fitoussi, ma sono state anche

introdotte disposizioni volte a garantire la tracciabilità delle somme rimesse, non tanto al fine di comminare sanzioni a carico dei soggetti responsabili dell'elusione o dell'evasione, quanto piuttosto per consentire ai Governi l'acquisizione di informazioni indispensabili per un efficace contrasto dei paradisi fiscali. La scelta del legislatore italiano di garantire l'anonimato della dichiarazione di emersione determina, invece, un grave vulnus alla capacità del nostro Paese di contrastare i paradisi fiscali, già gravemente minata dai ritardi evidenziati dall'azione del Governo. A tale riguardo, rileva, infatti, che l'Italia sta procedendo con estrema lentezza ad aprire trattative con i Paesi attualmente iscritti nella cosiddetta black list, vanificando di fatto le previsioni del G20 dello scorso aprile, che prevedevano che gli Stati qualificati come paradisi fiscali potessero uscire dalla cosiddetta lista nera stipulando dodici convenzioni bilaterali di scambio di informazioni. A fronte di tale orientamento del G20, molti Paesi inclusi nella cosiddetta lista nera si sono attivati per la stipula delle convenzioni e, ad esempio, la Svizzera ha già stipulato le dodici convenzioni bilaterali richieste, senza che l'Italia abbia potuto trarre vantaggio da tale situazione per ottenere informazioni vitali per il contrasto alla fuga dei capitali.

Evidenzia, conclusivamente, che le proposte emendative proposte dal proprio gruppo intendono dimostrare come, diversamente da quanto sostengono il Governo e la maggioranza, le misure adottate in Italia si discostano profondamente da quelle delle maggiori nazioni industrializzate. In questa ottica, segnala, in particolare, gli emendamenti De Micheli 1.84, Carella 1.83 e Graziano 1.77, i quali propongono la sostituzione della disciplina vigente con le ben più efficaci misure adottate in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, le quali prevedono forme di imposizione più incisive ed escludono l'anonimato delle dichiarazioni di emersione. Sottolinea, infine, l'opportunità di ripristinare l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio, sopprimendo l'inciso introdotto

nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonché di vincolare le somme regolarizzate o rimpatriate dalle società alla loro patrimonializzazione, prevedendo che esse debbano essere iscritte nei rispettivi bilanci come riserve non distribuibili per almeno dieci anni.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il decreto-legge n. 78 del 2009 abbia aggiunto un ulteriore tassello al tentativo del Governo di smantellare lo stato di diritto e di eliminare i poteri del Parlamento. Infatti, la prassi, costantemente seguita da questo Esecutivo, di realizzare la propria attività legislativa esclusivamente attraverso decreti-legge « *omnibus* », sui quali viene posta la questione di fiducia, viola, di fatto, il principio costituzionale del bicameralismo perfetto.

Nel caso specifico, inoltre, il Governo, contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 78, ha adottato il decreto-legge oggi in esame, che ne modifica il contenuto, introducendo in tale ultimo provvedimento ulteriori modifiche alla disciplina sullo scudo fiscale, che considera gravissime, in quanto istigano i cittadini alla violazione delle norme penali e tributarie, facendo un regalo ai delinquenti. In particolare stigmatizza con forza l'estensione dell'efficacia dello scudo rispetto a molti, gravi reati, l'eliminazione degli obblighi di segnalazione a fine antiriciclaggio di operazioni sospette, anche nel caso in cui essi siano finalizzate al finanziamento del terrorismo, e l'estensione della possibilità di avvalersi dello scudo stesso anche a società estere controllate da soggetti italiani.

Esprime quindi la propria indignazione per tali scandalose misure, considerando sorprendente che anche la Lega, le cui posizioni politiche ha in alcuni casi apprezzato, abbia ritenuto di condividerne il contenuto. Tale acquiescenza risulta tanto più sorprendente laddove si consideri che le modifiche apportate all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, in materia di interventi infrastrutturali nel settore delle reti energetiche, riduce i

poteri in materia delle regioni e degli enti locali, contraddicendo in tal modo l'impostazione federalista perseguita dalla stessa Lega.

In via generale, ritiene quindi che la politica degli annunci televisivi alla quale sembra limitarsi l'azione del Governo non sia sufficiente a risolvere i problemi del Paese ed a nascondere i fallimenti dell'Esecutivo, preannunciando la ferma posizione del proprio gruppo, tanto nelle aule parlamentari, quanto presso l'opinione pubblica, ad una linea di politica economica che premia i furbi ed i delinquenti, penalizzando i cittadini onesti.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni per le quali i proventi derivanti dallo scudo fiscale non possono essere destinati alla ricostruzione dell'Abruzzo e agli interventi successivi alla tragedia di Viareggio, come invece previsto dall'emendamento del suo gruppo 1.85. Invita inoltre a riflettere sull'opportunità di non inserire il riciclaggio tra le fattispecie di fatto depenalizzate con il provvedimento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ricorda che il suo gruppo ha presentato solo due emendamenti: il primo soppressivo della disposizione in materia di scudo fiscale; il secondo che rimodula lo stesso. La *ratio* dell'emendamento soppressivo deriva dal fatto che la disposizione del decreto viola il giusto equilibrio raggiunto a luglio in tema di scudo fiscale. Ricorda infatti che il suo gruppo, pur riconoscendo che si trattava di una misura non ortodossa, non si era opposto allo scudo fiscale come approvato a luglio perché comunque si tutelava il perseguimento dei reati. Invita anche a valutare la gravità della depenalizzazione del falso in bilancio; infatti, tale reato rappresenta spesso lo strumento per scoprire illeciti già adesso. Rispetto ai presunti vantaggi, per i cittadini onesti, che deriverebbero dal fatto che con le entrate dello scudo fiscale si evita l'aumento per la tassazione; osserva che comunque le entrate derivanti dallo scudo

sono straordinarie e non possono essere utilizzate per coprire spese ordinarie o permanenti. Osserva inoltre che lo scudo non contiene misure per trattenere i capitali in Italia destinandoli alla sottoscrizione di titoli di Stato finalizzati al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese. Segnala che in questa direzione interviene invece il suo emendamento 1.112.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mariani 1.104 e Cambursano 1.1, Ginoble 1.106, gli identici emendamenti Cambursano 1.7 e Margiotta 1.87, Cambursano 1.8 e 1.2, Barbato 1.3 e 1.4, Borghesi 1.5, gli identici emendamenti Borghesi 1.6 e Bratti 1.107, gli identici emendamenti Borghesi 1.9 e Iannuzzi 1.108, gli identici emendamenti Borghesi 1.10 e Motta 1.109, gli identici emendamenti Cambursano 1.11 e Martella 1.110, gli identici emendamenti Borghesi 1.12 e Bocci 1.111, gli identici emendamenti Cambursano 1.13 e Mastromauro 1.92, gli identici emendamenti Borghesi 1.14 e Viola 1.91, l'emendamento Braga 1.90, gli identici emendamenti Borghesi 1.18 e Marantelli 1.88, gli emendamenti Borghesi 1.15, Cambursano 1.16, Borghesi 1.17, gli identici emendamenti Borghesi 1.19 e Realacci 1.86, gli identici emendamenti Borghesi 1.20 e Zamparutti 1.89, l'emendamento Galletti 1.113, gli identici emendamenti Di Pietro 1.24 e Fluvi 1.78, gli emendamenti Causi 1.80, Messina 1.52, Barbato 1.53, De Micheli 1.84, Carella 1.83, Graziano 1.77, Ceccuzzi 1.82, Borghesi 1.54, D'Antoni 1.81.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro degli emendamenti Lolli 1.85 e Mariani 1.98, ai fini di una loro trasformazione in ordini del giorno da presentare in Assemblea, sui quali il parere del Governo sarebbe favorevole.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la ri-

chiesta del Sottosegretario di trasformare gli emendamenti 1.85 e 1.98 in ordini del giorno.

Alberto FLUVI (PD), accogliendo l'invito del Sottosegretario e dei relatori, sottoscrive l'emendamento Lolli 1.85, al fine di ritirarlo, e ritira altresì l'emendamento Mariani 1.98, di cui è cofirmatario.

Illustra quindi l'emendamento Boccia 1.79, il quale intende chiarire la questione, assai delicata, del termine temporale a partire dal quale si determinano gli effetti dello scudo fiscale. A tale riguardo occorre infatti distinguere tra gli effetti tributari e quelli ai fini penali della misura; mentre il Governo, nell'odierna seduta antimeridiana, ha chiarito che la decorrenza dello scudo rimane fissata al 15 settembre 2009, non è chiaro se gli effetti di non punibilità prodotti dallo scudo stesso, nella versione risultante dal decreto-legge in esame, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, alla luce degli approfondimenti svolti finora in merito, ritiene che gli effetti di non punibilità penale connessi al perfezionamento dell'operazione di rimpatrio o regolarizzazione, relativamente alla nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78, si determinino con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fermo restando che la data a partire dalla quale è possibile aderire allo scudo stesso è confermata al 15 settembre 2009.

Gian Luca GALLETTI (UdC) condivide le finalità dell'emendamento 1.79, che ritiene opportuno approvare al fine di eliminare ogni dubbio in merito a tale problematica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boccia 1.79.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra il proprio emendamento 1.112, chiedendo i

motivi del parere contrario espresso su di esso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come la misura dell'aliquota dell'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione prevista dal decreto-legge n. 78 del 2009, risulti preferibile rispetto alle ipotesi in merito contenute nell'emendamento 1.112.

Alberto FLUVI (PD) condivide il contenuto dell'emendamento 1.112, rilevando come, nella discussione sulle regole globali che avrà luogo nella riunione del G20 di Pittsburgh, il contributo dell'Italia sarà, di fatto, costituito da un condono fiscale, quale ormai si configura il meccanismo dello scudo. In tale contesto, l'emendamento 1.112 si pone l'obiettivo di vincolare i capitali rimpatriati alla sottoscrizione di titoli di Stato finalizzati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o a sostenere il reddito delle famiglie, ovvero alla ricapitalizzazione delle imprese italiane. In tal modo si eviterebbe che lo scudo venga utilizzato come mero strumento di ripulitura di capitali, premiando paradossalmente quelle istituzioni finanziarie che hanno collaborato nell'exportazione illecita di tali attività e che si avvantaggeranno dell'enorme liquidità determinata dal rientro dei capitali stessi, lucrando su tali somme utili certamente superiori all'entrate che saranno a tale titolo realizzate dall'Erario. A tale riguardo considera stupefacente che proprio tali soggetti, i quali, secondo il Ministro dell'economia, sono alla radice dell'attuale crisi finanziaria ed avrebbero pertanto dovuto, sempre secondo il Ministro, essere gettati in prigione, siano i principali beneficiari della misura voluta dallo stesso Tremonti.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come, confrontando la disciplina sullo scudo con quella presente in altri ordinamenti, gli elementi di differenza siano costituiti dal diverso ammontare dell'aliquota richiesta per la regolarizzazione e dalla nominatività della dichiarazione, rilevando al riguardo come

tali aspetti non siano stati in alcun modo toccati dal decreto-legge in esame. Si tratta, evidentemente, di questioni suscettibili di diverse valutazioni in sede politica. In particolare, rispetto al tema dell'aliquota dell'imposta straordinaria il Governo, anche sulla base delle precedenti esperienze di regolarizzazione e rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, ha ritenuto che la misura stabilita dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78 risulti equilibrata e renda sufficientemente attrattivo, per i contribuenti interessati, lo strumento dello scudo, anche alla luce dell'esigenza, comune del resto a tutti i Paesi che prevedono tale misura, di massimizzare le somme regolarizzate o rimpatriate.

Per quanto riguarda gli eventuali vincoli ai capitali rimpatriati, ritiene che ipotesi del genere rischierebbero di violare il principio comunitario della libertà nella circolazione dei capitali e di configurarsi eventualmente anche come aiuti di Stato non ammessi. Rileva inoltre come le entrate che deriveranno dallo scudo avranno natura *una tantum* e non potrebbero pertanto essere utilizzate per finanziare spese di natura permanente, quali il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, ovvero le misure di sostegno in favore delle famiglie. Analogamente non sarebbe a giudizio del Governo opportuno collegare il rimpatrio dei capitali ad una speciale emissione di titoli di Stato, in quanto ciò potrebbe avere effetti potenzialmente destabilizzanti sugli equilibri del debito pubblico, nonché ricadute sul Patto di stabilità europeo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che il proprio emendamento 1.112 consente comunque l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, non in via generale ma in caso di sottoscrizione di titoli di Stato per il potenziamento degli ammortizzatori sociali ovvero di investimento degli stessi in misure per la ricapitalizzazione delle imprese. Rileva altresì che le autorità comunitarie hanno consentito ad alcuni Stati membri della Comunità l'emissione di titoli di Stato analoghi a quelli previsti dal

suo emendamento 1.112. Peraltro tali emissioni potrebbero rientrare nei limiti attualmente vigenti per le emissioni dei titoli di Stato e non rappresentare emissioni aggiuntive. Rileva che si sarebbe trattato di una misura dal forte significato politico, che almeno avrebbero destinato i capitali rientrati in Italia, i cui detentori registreranno un significativo vantaggio economico, a finalità di alto valore sociale e di sostegno all'economia nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbato 1.30 e Galletti 1.112, nonché gli emendamenti Cambursano 1.27 e Barbato 1.33.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.39, il quale è volto a sopprimere alcuni degli aspetti più scandalosi del decreto-legge, che, altrimenti, realizzerebbe una vera e propria amnistia per alcuni gravi reati tributari, in evidente violazione delle norme costituzionali che disciplinano lo speciale *iter* legislativo previsto per le leggi di amnistia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Pietro 1.39, Messina 1.40, Cambursano 1.50, Barbato 1.49, Rubinato 1.72, Cambursano 1.32, Borghesi 1.31 e 1.29, Messina 1.28, Cambursano 1.43, Barbato 1.44 e Nannicini 1.74.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento 1.93 che interviene sull'aspetto forse più grave del provvedimento, vale a dire l'amnistia mascherata per importanti reati che nello stesso è contenuta. Rileva infatti che proprio nel momento in cui si esercita la massima severità nei confronti degli immigrati si realizza un colpo di spugna nei confronti di terrorismo e riciclaggio.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come la richiesta di eliminare l'obbligo di segnalazione a fini antiriciclaggio delle operazioni sospette gravante sugli intermediari e sui professionisti in con-

nessione con le operazioni di regolarizzazione e rimpatrio dei capitali sia stata avanzata dalle associazioni rappresentative di tali soggetti, le quali hanno evidenziato come il mantenimento di tale obbligo avrebbe costituito un impedimento tecnico alla realizzazione di tali operazioni, impedendo pertanto la concreta applicazione della misura.

Al riguardo, segnala, peraltro, come, sebbene venga eliminato tale obbligo, permanga comunque sugli intermediari e sui professionisti l'onere di valutare discrezionalmente, sotto la loro responsabilità, se effettuare comunque la segnalazione nel caso in cui ritengano di trovarsi di fronte ad operazioni sospette.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbato 1.47 e Tenaglia 1.93, nonché l'emendamento Cambursano 1.48.

Marco CAUSI (PD) rileva come le considerazioni svolte dal Sottosegretario in riferimento agli identici emendamenti 1.47 ed 1.93, il cui contenuto è sostanzialmente analogo all'emendamento Rubinato 1.73, non risultino convincenti, in quanto il 98 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette proviene dagli intermediari finanziari, mentre solo una parte del tutto trascurabile è effettuata dai professionisti, ai quali è peraltro assicurata l'assoluta riservatezza in relazione alle segnalazioni effettuate. Non ritiene pertanto che il mantenimento del predetto obbligo di segnalazione possa costituire un ostacolo effettivo, né tantomeno pregiudicare l'attuazione dello scudo.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come, qualora fosse eliminato l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, solo quegli intermediari e professionisti animati da spirito eroico riterrebbero di effettuare tali segnalazioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Rubinato 1.73, gli identici emendamenti Cambursano 1.41 e Ferranti 1.94, nonché gli emendamenti

Cambursano 1.51, Barbato 1.26, Capano 1.95, Touadi 1.96, Rossomando 1.97, Cuperlo 1.102, Melis 1.103, Borghesi 1.25, Barbato 1.45, Borghesi 1.46, gli identici emendamenti Borghesi 1.42 e Misiani 1.76, nonché gli emendamenti Messina 1.34, Duilio 1.75, Barbato 1.37, Cambursano 1.36, Borghesi 1.35, 1.38, 1.57, 1.55, 1.60, 1.58 e 1.56, e Zeller 1.67.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Moroni per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, mandato

a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato. Deliberano inoltre di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 17.40.**

ALLEGATO

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78  
del 2009. (C. 2714 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 2 comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « 0,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 0,2 per cento »;

2) le parole « dell'importo dell'affidamento » sono sostituite con le seguenti « dell'importo effettivamente utilizzato dell'affidamento ».

**1. 99.** Marchi, Fluvi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 2 comma 2 le parole « 0,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 0,2 per cento ».

**1. 100.** Marchi, Fluvi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 2 comma 2 le parole: « dell'importo dell'affidamento » sono sostituite con le seguenti: « dell'importo effettivamente utilizzato dell'affidamento ».

**1. 101.** Marchi, Fluvi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 3, i commi 4-bis e 4-ter sono abrogati.

**1. 105.** Esposito, Agostini, Bonavitacola.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 4 è abrogato.

**\*1. 104.** Mariani, Morassut, Boffa.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 4 è abrogato.

**\*1. 1.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimdoro.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 4, comma 1, le parole « alla produzione », sono soppresse.

**1. 106.** Ginoble, Brandolini, Cardinale.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi*

alla produzione dell'energia *con le seguenti*: individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione nonché alla produzione dell'energia.

**\*1. 7.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole:* individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia *con le seguenti*: individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione nonché alla produzione dell'energia.

**\*1. 87.** Margiotta, Zucchi.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la parola:* individua *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,.

**1. 8.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo le parole:* alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,.

**1. 2.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la parola:* province

autonome interessate *con le seguenti*: province autonome e gli enti locali interessati.

**1. 3.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Monai, Scilipoti, Piffari, Cimadoro.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo le parole:* Province autonome interessate *aggiungere le parole* nonché i Comuni interessati.

**1. 4.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.

**1. 5.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo.

**\*1. 6.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo.

**\*1. 107.** Bratti, Marco Carra, Fiano.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, le parole: « Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati ».

**\*\*1. 9.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, le parole: « Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati ».

**\*\*1. 108.** Iannuzzi, Cenni, Enzo Carra.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare ».

**\*1. 10.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare ».

**\*1. 109.** Motta, Cuomo, Rampi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: Ciascun Commissario aggiungere le seguenti: di concerto con le regioni e.*

**\*\*1. 11.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: Ciascun Commissario aggiungere le seguenti: di concerto con le regioni e.*

**\*\*1. 110.** Martella, Dal Moro, Gatti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati, con le seguenti: sentite tutte le amministrazioni e gli enti locali interessati.*

**\*1. 12.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire le parole: sentiti gli enti locali interessati, con le seguenti: sentite tutte le amministrazioni e gli enti locali interessati.*

**\*1. 111.** Bocci, Fiorio, Gentiloni.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: sentiti gli enti locali interessati, inserire le seguenti: e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1.*

**\*\*1. 13.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Monai, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: sentiti gli enti locali interessati, inserire le seguenti: e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1.*

**\*\*1. 92.** Mastromauro, Lusetti, Laratta.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: amministrazioni pubbliche che inserire le seguenti: , per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni.*

**\*1. 14.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: amministrazioni pubbliche che inserire le seguenti: , per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni.*

**\*1. 91.** Viola, Marrocu, Lovelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie inserire le seguenti: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica.,*

**1. 90.** Braga, Pepe, Martino.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: sostituzione e di deroga con la seguente: impulso ed aggiungere, in fine, le seguenti: con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti.*

**\*1. 18.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: sostituzione e di deroga con la seguente: impulso ed aggiungere, in fine, le seguenti: con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti.*

**\*1. 88.** Marantelli, Sani, Melandri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: realizzazione degli interventi inserire le seguenti: previa diffida ad adempiere da parte del Commissario ed essendo inutilmente decorso anche il termine fissato dalla diffida.,*

**1. 15.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: disposizioni comunitarie inserire le seguenti: e nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute dei cittadini, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e valutazione ambientale strategica.,*

**1. 16.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto e delle disposizioni comunitarie inserire le seguenti: e nel pieno rispetto*

della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica.

- 1. 17.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Commissario è tenuto a trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

- \*1. 19.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Commissario è tenuto a trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

- \*1. 86.** Realacci, Servodio, Merlo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I provvedimenti commissariali non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposi-

zioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

- \*\*1. 20.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cima-doro.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I provvedimenti commissari non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

- \*\*1. 89.** Zamparutti, Trappolino, Sarubbi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) al comma 2 dell'articolo 1-ter, le parole « 30 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2009 »

- 1. 21.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Palagiano, Mura.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 1-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole « adibendoli » fino alla fine del comma medesimo sono soppresse;

2) al comma 4, la lettera d) è soppresa;

3) al comma 4, lettera f) le parole da « e che, in caso » fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;

4) il comma 6 è soppresso;

5) al comma 7, sono sopprese il secondo e terzo periodo.

**1. 22.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Palagiano, Mura.

*(Inammissibile)*

*Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« a-bis) all'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. I soggetti che detengono attività finanziarie e patrimoniali in Stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa non possono ottenere né mantenere concessioni pubbliche ».

**1. 64.** Barbato.

*(Inammissibile)*

*Sopprimere la lettera b).*

**1. 113.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Tabacci, Cera.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'articolo 13-bis è soppresso.

**\*1. 24.** Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'articolo 13-bis è soppresso.

**\*1. 78.** Fluvi, Pizzetti, Ventura.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini del presente articolo, le persone fisiche, gli enti non commerciali,

le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti in Italia, devono rendere all'amministrazione finanziaria, anche mediante loro intermediari o legali rappresentanti, una dichiarazione autografa che certifichi in modo completo e accurato le origini dei capitali esportati, che contenga l'impegno al pagamento delle imposte, delle sanzioni eventualmente accertate dall'Agenzia delle entrate e dei relativi interessi legali ».

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». ».

**1. 80.** Causi, Gasbarra, Nannicini.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « ovvero regolarizzate » fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « oppure da Paesi dell'unione europea »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « o la regolarizzazione » sono sopresse;

3) al comma 3, le parole: « ovvero la regolarizzazione » sono sopresse;

4) al comma 5, le parole: o « la regolarizzazione, » sono sopresse.

**1. 52.** Messina, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che

transitino o permangono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute influenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere ».

**1. 53.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a cinque anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria maggiorata degli interessi e di una sanzione pari a una percentuale compresa tra il 10 e il 40 per cento delle imposte evase, come determinato in sede di accertamento dall'Agenzia delle entrate sulla base di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente l'entità della predetta sanzione in relazione alla gravità dell'omissione. »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra,

la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati." ».

**1. 84.** De Micheli, Sposetti, Misiani.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a sei anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria evasa maggiorata degli interessi e di una sanzione pari al 20 per cento delle imposte evase. »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati." ».

**1. 83.** Carella, Losacco.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a cinque anni ed è determinata in misura

pari all'imposta ordinaria evasa maggiorata degli interessi e di una sanzione pari al 10 per cento delle imposte evase.»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati." ».

**1. 77.** Graziano, Fogliardi.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: « L'imposta » sono inserite le seguenti: « , che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo, »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**1. 82.** Ceccuzzi, Strizzolo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis, al comma 2, lettera a), le parole: « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

**1. 54.** Borghesi, Cambursano, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituita, ovunque ricorra, la parola "riservata" con le seguenti "contenente i dati anagrafici degli interessati". »

**1. 81.** D'Antoni, Marchignoli, Sposetti, Genovese.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo destinato all'attuazione delle misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 77. Le risorse del Fondo sono destinate alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi

tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ».

**1. 85.** Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono, nella misura non inferiore a 100 milioni di euro, in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al risarcimento delle vittime e alla ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella città di Viareggio, il 29 giugno 2009 ».

**1. 98.** Mariani, Fluvi, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Lulli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Ventura.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 3 dell'articolo 13-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**1. 79.** Berretta, Boccia, Orlando, Cesare Marini.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente numero:*

01) il comma è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese ».

\* **1. 30.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente numero:*

01) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota dei 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per

almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.

\* **1. 112.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Tabacci, Cera.

*Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:*

01) *Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « 2 per cento » con le seguenti: « 30 per cento ».*

**1. 27.** Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:*

01) *Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: « e sanzioni » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con una sanzione determinata con un'aliquota del 10 per cento per anno ».*

**1. 33.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).*

**1. 39.** Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**1. 40.** Messina, Di Pietro, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e comportano sempre e comunque l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora si sospettino o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo. La presente disposizione non si applica ai procedimenti in corso indipendentemente dai riferimenti storici della data di inizio dell'accertamento. La sola data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno dello strumento del rimpatrio ovvero della regolarizzazione corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione riservata con pagamento dell'aliquota ».

**1. 50.** Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e comportano sempre e comunque l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora si sospettino o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo ».

**1. 49.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, le parole: « e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore dei contribuenti, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale » sono soppresse.

**1. 31.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, dopo la parola « giudiziaria », inserite le seguenti: « civile, amministrativa ovvero tributaria; ».

**1. 72.** Rubinato, Fogliardi.

*al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, le parole: « o addizionale » sono soppresse.

**1. 32.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Di Pietro.

*al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso ».

**1. 28.** Messina, Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso ».

**1. 29.** Borghesi, Messina, Cambursano, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: civile, amministrativa, ovvero tributaria.*

**1. 43.** Cambursano, Messina, di Pietro, Borghesi, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: ovvero tributaria.*

**1. 44.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Di Pietro.

*« Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino a: secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La utilizzabilità a sfavore del contribuente prevista ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, così come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**1. 74.** Nannicini, Portas.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: né comporta l'obbligo di segnalazione fino alla fine del numero.*

\* **1. 47.** Barbato, Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina.

*al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: , né comporta fino alla fine del numero.*

\* **1. 93.** Tenaglia, Samperi, Garavini.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere , in fine, le seguenti parole: , con l'eccezione delle operazioni sospette di*

finanziamento del terrorismo la cui segnalazione resta sempre obbligatoria ».

- 1. 48.** Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , resta fermo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni di finanziamento del terrorismo;

- 1. 73.** Rubinato, Fogliardi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

- \* **1. 41.** Cambursano, Messina Di Pietro, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

- \* **1. 94.** Ferranti, Cavallaro, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta non comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

- 1. 51.** Cambursano, Borghesi, Di Pietro, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole:* limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, *con le seguenti:* nei limiti

del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate.

- 1. 26.** Barbato, Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole:* successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* con esclusione del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- 1. 95.** Capano, Gianni Farina, Fiano.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole:* successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione del reato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- 1. 96.** Touadi, Berretta, Sarubbi.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole:* successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- 1. 97.** Rossomando, Tidei, Farinone.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole:* successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione del reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- 1. 102.** Cuperlo, Samperi, Vaccaro.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole:* successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* , con esclusione del reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- 1. 103.** Melis, Concia, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 5, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , fatta eccezione per la possibilità del fruitore dello scudo di mantenere l'anonimato.

**1. 25.** Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 15 dicembre 2009 con le seguenti: 15 ottobre 2009.*

**1. 45.** Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 15 dicembre 2009 con le seguenti: 15 novembre 2009.*

**1. 46.** Borghesi, Cambursano, Messina, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

\* **1. 42.** Borghesi, Cambursano, Messina, Di Pietro, Barbato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

\* **1. 76.** Misiani, Vico, Zunino.

*Alla lettera b), numero 4, capoverso comma 7-bis, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: ovvero la regolarizzazione.*

**1. 34.** Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 7-bis, secondo periodo, dopo la parola: regolarizzate, inserire le seguenti: , le quali vanno apportate nei rispettivi*

bilanci come riserve non distribuibili per almeno dieci anni.

**1. 75.** Duilio, Scarpetti, Vannucci.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-bis) al comma 8, sostituire le parole: « alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3 », con le seguenti: « al finanziamento del Fondo per le politiche sociali ».

**1. 37.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-bis) al comma 8, sostituire le parole: « alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3 », con le seguenti: « al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza.

**1. 36.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Di Pietro.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-bis) al comma 8, sostituire le parole: « alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3 » con le seguenti: « alla restituzione del *fiscal drag* per i redditi da lavoro e le erogazioni di natura previdenziale.

**1. 35.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi, Di Pietro.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:

#### ARTICOLO 15-QUATER.

1. Per contrastare il riciclaggio di denaro, proveniente da attività criminose, chiunque cambia denaro in una casa da gioco, sala bingo e sala poker una somma

superiore ai 2 mila euro deve essere identificato e registrato.

- 1. 116.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 16, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: « nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registreranno per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

- 1. 38.** Borghesi, Di Pietro, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* all'articolo 17, i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinques sono abrogati.

- 1. 57.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente:*

01) Al comma 7, dopo le parole: « previste da disposizioni di carattere speciale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione di quelle di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

- 1. 115.** Schirru, Argentin, Gatti, Madia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole:* a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

- 1. 55.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:* specifica e concreta.

- 1. 60.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:* specifica e.

- 1. 58.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:* nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

- 1. 56.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

*Alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 30-quinques, è aggiunto il seguente:

« 30-sexies. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le modalità di controllo stabilite con le norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale ».

- 1. 67.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 35-novies dell'articolo 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « ai professori universitari » sono inserite le seguenti: « ai ricercatori »;

*c-ter)* alle disposizioni della lettera *c-bis)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i maggiori oneri a carico delle università saranno compensati dai maggiori risparmi previdenziali derivanti dal

differimento dell'accesso al trattamento pensionistico.

**1. 114.** Barbieri.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-regioni», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

**1. 23.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Palagiano, Mura.

**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 22, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Al fondo di cui al presente comma sono altresì destinati gli importi, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, da destinare al Centro Nazionale Trapianti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione Europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento.»

**1. 62.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 23, sopprimere il comma 16.

**1. 61.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 23, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

*20-bis.* All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: “e 2009” sono sostituite dalle seguenti: “2009, 2010 e 2011”;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012”.»

**1. 71.** Di Biagio.

**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

**ART. 23-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**1. 65.** Brugger, Zeller.

**(Inammissibile)**

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

ART. 25-bis.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**1. 66.** Brugger, Zeller, Nicco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma *2-bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazione, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo la parola « appartenenza » aggiungere le seguenti: « La norma si applica anche ai procedimenti giunti a conclusione prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

**1. 68.** D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma *2-bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni della legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo la parola « appartenenza » aggiungere le seguenti: « Sono da considerarsi legittimi i rimborsi per spese legali a favore di soggetti sottoposti a giudizio contabile della Corte dei conti e prosciolti in via definitiva per l'inesistenza del danno, erogati dalle amministrazioni di appartenenza entro la data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 69.** D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 3, comma *2-bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni della legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo la parola « appartenenza » aggiungere le seguenti: « Sempre che ricorrano i termini di cui al precedente comma, il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti sottoposti a giudizio, compete anche per i procedimenti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 70.** D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* il comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato.

**1. 59.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

**(Inammissibile)**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 24 settembre 2009 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, ricordando, in particolare, che esso interviene, in parte, sulle materie « sistema tributario dello Stato » e « ordinamento civile e penale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e, in altra parte, sulla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » rientrante tra gli ambiti di compe-

tenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti che attengono maggiormente alle competenze della I Commissione, richiamando in particolare il testo del nuovo comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, come risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame, nella parte in cui stabilisce che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia.

Rileva infatti che, in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà », ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo

Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003).

Ricorda, peraltro, che la Corte ha altresì precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004).

Pertanto, tenuto altresì conto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e del principio di leale collaborazione ivi richiamato e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in materia, ritiene opportuno presentare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Considera, infatti, opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza – tenuto conto delle parti del provvedimento che attengono ai profili di competenza della I Commissione – che all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, si preveda che l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia sia effettuata d'intesa con le regioni e le province autonome, come previsto, nella medesima disposizione, per gli interventi relativi alla produzione dell'energia.

Doris LO MORO (PD) rileva come il relatore abbia svolto considerazioni condivisibili su una parte del provvedimento che, tuttavia, allarma sicuramente meno rispetto alla parte che attiene all'allargamento dello scudo fiscale.

Esprime, dunque, la netta contrarietà del suo gruppo rispetto al provvedimento in esame evidenziando come la I Commissione sia chiamata a valutare la costituzionalità dei progetti di legge sotto il profilo formale ma anche, e soprattutto, sostanziale. È necessario, dunque, non tradire lo spirito della Costituzione valutando con serietà un decreto-legge che, dopo la firma del Capo dello Stato, è stato stravolto nell'*iter* al Senato.

Ricorda come la storia del Paese abbia visto momenti molto negativi che spera non debbano tornare, visto che in Italia sembra ci si trovi di fronte ad uno stravolgimento delle regole democratiche.

David FAVIA (IdV) esprime la netta contrarietà al provvedimento in esame, che avrà modo di esprimere anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Rileva come sugli aspetti che attengono alla disciplina in materia di energia siano stati violati i principi costituzionali del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. Si tratta, peraltro, di un profilo importante ma, in realtà, la chiave del decreto-legge in esame è costituita dalle previsioni che allargano lo scudo fiscale, come già evidenziato da molti organi di stampa.

Ritiene che tale previsione sia in pieno contrasto rispetto agli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché crea, di fatto, una disparità di trattamento tra chi paga le tasse e chi non lo fa e viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53.

Sottolinea come tali aspetti sono tanto più gravi nel momento in cui il Parlamento viene sostanzialmente spogliato dalle sue prerogative, trovandosi di fronte ad un disegno di legge di conversione che viene in scadenza tra pochi giorni e che non vedrà quindi nessuna possibilità di modifica.

Evidenzia come si tratti dell'ennesima violazione dei diritti del Parlamento e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e su un provvedimento sul quale in Assemblea farà una dura opposizione.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Condivide, in particolare, l'osservazione formulata nella proposta di parere, che attiene ad una questione che la Commissione aveva avuto modo di approfondire anche in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009. È infatti importante assicurare il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella procedura che attiene agli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia. Ricorda, inoltre, come uno strumento analogo sia stato utilizzato in questi anni per le infrastrutture con le procedure previste dalla legge obiettivo.

Evidenzia che, rispetto a quanto lamentato dal collega Favia, che ha comunque rappresentato la posizione di un gruppo di opposizione, ci sono a suo avviso anche i tempi per poter procedere – se ritenuto necessario – ad eventuali modifiche migliorative del testo, nel momento in cui si convenisse per un'accelerazione dei tempi di esame ponendo, eventualmente, anche la questione di fiducia.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che sul merito del provvedimento discuteranno le Commissioni competenti, mentre, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari costituzionali, rileva unicamente il punto segnalato dal relatore

nell'osservazione contenuta nella sua proposta di parere. Quanto all'obiezione sollevata dal deputato Favia, fa presente che essa è già stata vagliata dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, in caso di « attrazione in sussidiarietà », lo Stato ha il potere di legiferare anche su materie di legislazione concorrente.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) *relatore*, chiarisce che il suo punto di riferimento, nella valutazione del testo, è stata la Costituzione come interpretata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, alla luce della quale l'unico rilievo che è possibile muovere al provvedimento è quello da lui svolto nell'osservazione contenuta nella proposta di parere. Osserva inoltre che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia tributaria non avalla la tesi del deputato Favia secondo cui lo strumento dello scudo fiscale determinerebbe una discriminazione tra contribuenti. Ritiene pertanto che le critiche mosse al testo dall'opposizione siano pretestuose, in quanto infondate sotto il profilo della costituzionalità, e intese a dissimulare una contrarietà nel merito, che è lecita ma va manifestata in altra sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

## ALLEGATO

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (C. 2714 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2714 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 »;

tenuto conto che il provvedimento interviene, in parte, sulle materie « sistema tributario dello Stato » e « ordinamento civile e penale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e, in altra parte, sulla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » rientrante tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

richiamato, in particolare, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, come risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame, nella parte in cui stabilisce che « il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia »;

ricordato che, in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà », ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003);

la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);

tenuto altresì conto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e del principio di leale collaborazione ivi richiamato e ribadito

dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1), che sostituisce il comma 1

dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, appare opportuno prevedere che l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia sia effettuata d'intesa con le regioni e le province autonome, come previsto, nella medesima disposizione, per gli interventi relativi alla produzione dell'energia.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	58
Sui lavori della Commissione .....	56
AVVERTENZA .....	56

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, prima di esaminare nel merito il testo del provvedimento trasmesso dal Senato, ritiene opportuno fare una precisazione di metodo in ordine all'ambito dell'esame in sede consultiva della Commissione Giustizia.

Come è stato ribadito nella seduta di martedì scorso in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento volto ad istituire il Garante dei minori, sottolinea che l'esame in sede consultiva ha dei contorni ben precisi che non possono essere superati se non invadendo l'ambito di competenza della Commissione di merito alla quale il provvedimento è stato assegnato in sede referente. In particolare, ogni qualvolta la Commissione Giustizia esamina un testo, il nostro compito è quello di verificare se sotto il profilo tecnico-giuridico le disposizioni che attengono a materie di competenza della Commissione siano corrette, prospettando attraverso le osservazioni o condizioni delle soluzioni, che sarà poi la Commissione di merito a valutare. Per quanto non sia sempre espressamente ribadito nei pareri espressi, il giudizio favorevole su testo è limitato alle sole parti di competenza della Commissione che esprime il parere. L'ambito dell'esame in sede consultiva è poi ancora di più circoscritto quando oggetto dell'esame è un disegno di legge di con-

versione di un decreto-legge, essendo più rigido anche l'ambito dell'esame in sede referente.

Nel caso in esame ciò significa che non stiamo valutando la fondatezza della scelta che ha portato ad prevedere lo scudo fiscale nell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, così come convertito dalle Camere, bensì la fondatezza giuridica dei profili di competenza della Commissione Giustizia inerenti alle modifiche al predetto articolo che sono contenute nel decreto-legge n. 103 del 2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, così come modificato dal Senato.

Rileva che le precisazioni di metodo appena svolte sono necessarie per evitare che il nostro dibattito prenda una direzione che esuli dalle competenze della Commissione in sede consultiva e che, nel caso di esame di un decreto-legge, potrebbe esulare anche dall'ambito dell'esame in sede referente.

Passa quindi all'illustrazione delle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia ed, in particolare, i numeri 1 e 2 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, i quali sono diretti a modificare i commi 3 e 4 del richiamato articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del luglio scorso.

Ritiene che la *ratio* delle modifiche sia chiara. Si tratta di aggiustamenti alla disciplina dello scudo fiscale finalizzati a renderla coerente alla scelta politica di prevedere il rientro di capitali all'estero. Scelta – è bene ribadirlo – che il Parlamento ha effettuato il luglio scorso. Vorrei precisare anche che su questa scelta, che l'opposizione legittimamente (secondo le proprie convinzioni) non condivide e critica aspramente, ma che per la maggioranza, sempre legittimamente, è del tutto corretta per una serie di ragioni di natura economica che non si possono affrontare in questa sede non possono tornare neanche le Commissioni V e VI, alle quali il provvedimento è stato assegnato in sede referente, esulando dall'oggetto del decreto-legge n. 103.

Il decreto n. 103, infatti, contiene – per quanto interessa alla Commissione giustizia – delle disposizioni relative al principio secondo cui il rientro di capitali e la relativa regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in sede giudiziaria o amministrativa e che alcuni reati connessi all'espatrio irregolare dei capitali non sono punibili. Si tratta di un principio che è un corollario ed una scelta conseguente a quella di prevedere la possibilità del rimpatrio di capitali che si trovano illegalmente all'estero. Una volta che viene fatta questa scelta di fondo, sarebbe veramente singolare non prevedere delle forme di non punibilità per le condotte che hanno portato all'espatrio illegale del capitale. Si tratta di forme di incentivazione necessarie ogni qual volta il legislatore si pone l'obiettivo di far emergere una situazione irregolare. Tale emersione non è possibile se non si accompagna anche a forme di garanzia circa la punibilità. La questione è vedere se tale impunità sia strettamente funzionale alla operazione di emersione delle irregolarità.

Ricorda che la Commissione giustizia non è chiamata a valutare la fondatezza della scelta politica di consentire il rientro di capitali espatriati illegalmente, bensì la coerenza giuridica delle disposizioni volte ad attuare il principio secondo cui questo rientro non possa essere utilizzato a sfavore di chi tali capitali riporta in Italia.

Il testo originario del decreto-legge si limita a prevedere che la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 (5 agosto 2009). Il Senato ha apportato ulteriori modifiche.

In merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell'adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria. Si tratta, quindi, di una limitazione del principio previsto in via generale dal comma 3 dell'articolo

13-bis, in quanto si prevede una deroga ad esso, il quale non potrà operare per i procedimenti in corso alla data del 5 agosto 2009. Inoltre si prevede, sempre nell'ottica di favorire il rientro di capitali, che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Per quanto attiene agli effetti estintivi di punibilità dell'operazione di emersione, il testo originario dell'articolo 13-bis prevede che l'operazione comporta effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale ed estingue le relative sanzioni amministrative relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento. Per quanto attiene agli effetti penali del rimpatrio nel testo approvato a luglio si prevede la non punibilità di alcuni specifici reati quali quelli legati all'infedele o all'omessa dichiarazione dei redditi disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La *ratio* incentivante della norma è chiara: se si vogliono far rientrare dei capitali usciti illegalmente non si può, salvo rendere di fatto impraticabile il rientro, anche non incentivare tale operazione attraverso forme di non punibilità. Le modifiche che il Senato ha apportato a questa disciplina sono dettate dalla constatazione che questo incentivo non è sufficiente in quanto rimarrebbe comunque la punibilità per altri reati connessi alla vicenda che ha portato all'espatrio di capitali. Il Senato ha ritenuto di estendere la punibilità anche a questi reati rinviando alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002, recante «Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi» (cosiddetto «condono tombale»).

In virtù di tale rinvio, oltre ai reati di infedele e omessa dichiarazione disciplinati dagli articoli 4 e 5 del richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, l'emersione comporta effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato

di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante l'utilizzo di artifici contabili diversi da quelli previsti nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 quali, ad esempio, la falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e di false comunicazioni sociali.

Ritiene che sia di fondamentale importanza ricordare che ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 8, cui l'emendamento approvato al Senato rinvia, l'esclusione della punibilità opera nel caso in cui tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; in base alla medesima disposizione, e che gli indicati effetti penali non si applicano «in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa». Si tratta di una importante limitazione sotto il profilo funzionale (vi deve essere un nesso con il reato tributario) e temporale (non deve essere stata esercitata l'azione penale).

Ritiene che la Commissione Giustizia debba esprimere il proprio parere favorevole sul testo trasmesso dal Senato, il quale sicuramente non rappresenta un condono generalizzato per reati gravi, né una sorta di amnistia, essendo diretto a conferire maggiore coerenza al principio secondo il quale alla emersione di situazioni irregolari possono accompagnarsi situazioni di non punibilità per alcuni reati connessi a tali situazioni. Il parere non può che essere favorevole in quanto tale impunità si riferisce unicamente a reati strettamente connessi alla condotta

di espatrio irregolare e per i quali ancora non sia stata esercitata l'azione penale.

Donatella FERRANTI (PD) preliminarmente dichiara di non condividere l'intervento del relatore esprimendo la contrarietà del suo gruppo al contenuto specifico delle modifiche apportate dal Senato al decreto-legge in esame e quindi alla disciplina dello scudo fiscale di cui al decreto-legge n. 78 del 2009. Si tratta di una contrarietà non preconcepita e derivante dalla contrarietà allo strumento dello scudo fiscale, quanto piuttosto una contrarietà ad una amnistia mascherata che servirà ad evitare condanne penali nei confronti di persone che hanno commesso gravi reati finanziari. Ritiene che sarebbe stato sufficiente, come previsto nel testo approvato nel luglio scorso, prevedere la non punibilità dei soli reati necessariamente connessi alla condotta di espatrio illegale di capitali, quali i reati di falsa od omessa dichiarazione fiscale. Invece si è voluto estendere, senza che ce ne fosse la necessità, la non punibilità a reati estremamente gravi. Tra questi evidenzia in particolare il reato di false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, previsto dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che consiste in una rappresentazione non veritiera dei fatti aziendali espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata tale da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o incidere sul risultato economico di esercizio o comportare una variazione del patrimonio netto recando danno ai soci e ai creditori sociali o grave nocumento ai risparmiatori. Sottolinea come l'adozione dello scudo fiscale, volto a favorire il rientro di capitali, non possa essere di fatto utilizzata strumentalmente per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata.

Ritiene inoltre che attraverso lo scudo fiscale si attui una grave iniquità fiscale che si traduce anche in una iniquità sociale e che rappresenta la negazione dei principi che regolano la materia tributaria e il diritto penale dell'economia. Tutto ciò,

a suo parere, avrà l'effetto perverso di premiare non solo chi non ha rispettato le regole omettendo di dichiarare patrimoni e attività finanziarie detenute all'estero, ma anche chi ha fraudolentemente posto in essere attività di elusione del principio contributivo, evitando non solo le sanzioni relative alle violazioni tributarie ma anche quelle penali.

Sottolinea come il provvedimento in esame sia espressione di grave incoerenza del Governo, che da un lato proclama la lotta contro la criminalità organizzata e adotta norme, come quelle contenute nel recente pacchetto sicurezza, volte ad agevolare la confisca anche per equivalente dei patrimoni di mafia, dall'altro limita l'applicazione delle disposizioni volte a prevedere l'obbligo di segnalazione di situazioni di riciclaggio. Il provvedimento finirà per creare una corsia preferenziale e agevolata ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che rientrano, magari intestati a società di comodo e coperti da fatturazioni false.

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere nella quale si esprime la totale contrarietà al testo trasmesso dal Senato (*vedi allegato 2*).

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) dopo avere ricordato come il suo gruppo non avesse espresso un'opposizione pregiudiziale nei confronti dello « scudo fiscale », così come strutturato nella versione originaria del decreto legge n. 78, come modificato dalle Camere, esprime tuttavia due riserve nei confronti della attuale formulazione della norma, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato. Sotto il profilo del metodo, ritiene che se l'intenzione era quella di estendere la copertura ad ulteriori fattispecie di reato, sarebbe stato corretto, nell'ambito di un equilibrato rapporto fra Governo e Parlamento, farlo subito. Si è invece passati da una versione « minimalista » ad una versione molto più ampia, assolutamente non condivisibile, che comprende anche i reati societari. Sotto il profilo del merito, rileva

come oggi la stampa, anche internazionale, riporti commenti esclusivamente negativi, definendo l'istituto in questione una « amnistia mascherata » o un « condono boomerang ».

Rileva come il relatore abbia ritenuto di precisare che l'esame della Commissione, svolgendosi in sede consultiva, debba limitarsi esclusivamente agli aspetti di competenza della Commissione giustizia, senza estendersi all'argomento, di portata più ampia e comunque eventualmente di competenza delle Commissioni di merito, relativo alla opportunità o meno di prevedere lo « scudo fiscale » ovvero di prevederlo con certe modalità anziché con altre. Rileva, tuttavia, che il gruppo dell'UdC, che non era pregiudizialmente contrario allo « scudo fiscale » nella sua versione originaria, esprime oggi contrarietà nei confronti di tale istituto, proprio in ragione delle modifiche apportate al Senato, sottolineando come tali modifiche costituiscono appunto le disposizioni di competenza della Commissione Giustizia e, quindi, oggetto di discussione in questa Commissione.

Conclusivamente, a nome del suo gruppo, con rammarico e senza alcuna ostilità preconcepita, esprime contrarietà nei confronti delle disposizioni del provvedimento introduttive del cosiddetto « scudo fiscale », nella sua versione attuale, che estende la non punibilità ai reati societari.

Manlio CONTENTO (PdL), ritenendo di non condividere i rilievi espressi dagli onorevoli Ferranti e Vietti, presenta una proposta di parere favorevole nella cui premessa sono evidenziate le ragioni per le quali il testo trasmesso dal Senato appare condivisibile per le parti di competenza della Commissione giustizia (vedi allegato). Senza alcun intento polemico ritiene tuttavia di ribadire che i nuovi reati per i quali si prevede la non punibilità devono essere stati posti in essere proprio in relazione all'attività illegale che ha condotto all'espatrio di capitali all'estero e che attraverso lo scudo fiscale si vuole far emergere. Nessuno di questi nuovi reati potrà essere considerato

non punibile qualora non sia legato in via teleologica all'espatrio dei capitali. Non prevedere la loro impunità sarebbe un errore. Rileva inoltre che attraverso il rinvio all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, appare evidente che dalla regolarizzazione di attività detenute all'estero oltre a non poter derivare la non punibilità di reati diversi da quelli per i quali è espressamente esclusa la punibilità potrebbe derivare l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento del valore delle attività qualora queste derivino dalla commissione di reati.

Rileva di aver inserito nella proposta di parere anche una considerazione negativa in ordine alla scelta di non richiamare espressamente i reati per i quali si prevede la non punibilità, avendo fatto invece ricorso allo strumento del rinvio ad una norma di legge vigente ed, in particolare, all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le proprie perplessità su questa scelta si basano su due considerazioni, l'una politica, l'altra giuridica. La prima attiene alla scarsa trasparenza dello strumento del rinvio, in quanto non consente immediatamente di comprendere la reale portata della norma, richiedendo una operazione ricostruttiva che non sempre è agevole. La seconda riguarda i rischi che possono determinarsi in relazione ad una normativa richiamata che potrebbe essere stata oggetto anche di rivisitazioni legislative delle quali si potrebbe non aver contezza nel momento in cui si rinvia a quella norma.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore e che qualora questa venisse respinta sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Ferranti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Sui lavori della Commissione.**

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ricorda che si trova oramai da tempo all'ordine del giorno della Commissione, in quota opposizione, la proposta di legge da lui presentata n. 1090, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, e che si era convenuto prima della pausa estiva sull'opportunità di procedere a delle audizioni. Ha appreso peraltro che queste non sarebbero state ancora convocate in attesa di una preannunciata presentazione di un disegno di legge del Governo sulla medesima materia. Se ciò fosse vero sarebbe estremamente grave in quanto significherebbe condizionare l'attività del Parlamento ed i diritti dell'opposizione alla discrezionalità del Governo nello scegliere il tempo e le modalità di presentazione di un disegno di legge. Chiede pertanto alla Presidenza se ciò sia vero e in caso affermativo di procedere quanto prima alla convocazione delle audizioni, ricordando che il Governo ha comunque anche lo strumento degli emendamenti per esercitare la sua iniziativa legislativa.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che in effetti in occasione della riunione di un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il rappresentante del Governo ha preannunciato l'intenzione dell'Esecutivo di presentare un disegno di legge volto a riordinare la disciplina civilistica in materia di enti. A fronte di ciò, è sembrato opportuno di sospendere brevemente l'esame del prov-

vedimento presentato dall'onorevole Vietti per consentire l'abbinamento di un disegno di legge del Governo che sembrava di imminente presentazione. Naturalmente qualora la presentazione dovesse ulteriormente tardare la Commissione procederà alle audizioni programmate.

**La seduta termina alle 11.20.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni sulla Corte penale internazionale.*

*C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.*

*Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.*

*C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.*

*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.*

*C. 1235 Ferranti.*

*Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.*

*C. 1505 Belcastro.*

## ALLEGATO 1

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato, per quanto attiene alle parti competenza, il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

le modifiche apportate ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, così come convertito dalle Camere, sono volte a meglio precisare l'ambito operativo del principio richiamato dal legislatore ogni qualvolta si intenda far emergere dei fenomeni di irregolarità, secondo cui la regolarizzazione non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del soggetto che compie tale operazione;

nel caso in esame si è proceduto a prevedere una delimitazione temporale del principio, secondo cui il rientro di capitali e la relativa regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in sede giudiziaria o amministrativa, ai procedimenti amministrativi e giudiziari civili amministrativi e tributari in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del de-

creto-legge n. 78 (5 agosto 2009) ed ai procedimenti penali per i quali non sia stata esercitata l'azione penale;

per quanto riguarda la previsione di ulteriori ipotesi di non punibilità, individuate attraverso la tecnica del rinvio legislativo, rispetto ai reati tributari relativi all'infedele o all'omessa dichiarazione dei redditi si tratta di reati strettamente connessi alla vicenda che il legislatore intende far emergere attraverso il rimpatrio di capitali usciti illegalmente dall'Italia, per cui sarebbe del tutto incoerente limitare l'impunibilità solamente ad alcuni reati tributari e non estenderla anche a quei reati di natura finanziaria strettamente connessi con quelli;

ritenuto che, ai fini di una più chiara lettura, interpretazione ed applicazione della portata delle norme in materia di esclusione della punibilità penale, sarebbe stato più opportuno evitare la tecnica del rinvio ad altre disposizioni per regolarne gli effetti in un unico contesto normativo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,  
rilevato che:

si stanno valutando, come sostenuto dal relatore on. Contento, non tanto la fondatezza della scelta che ha portato a prevedere lo scudo fiscale nell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, così come convertito dalle Camere, bensì la fondatezza giuridica dei profili di competenza della Commissione Giustizia inerenti alle modifiche al predetto articolo che sono contenute nel decreto-legge n. 103 del 2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, così come modificato dal Senato;

sembra doveroso rimarcare che già la metodologia utilizzata dell'inserimento a sorpresa dell'emendamento nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, che ha previsto un ampliamento dei reati penali esclusi dalla punibilità, rappresenta una tecnica legislativa distorta e non compatibile con le finalità della decretazione di urgenza, tanto più che un'analoga esclusione di punibilità era stata già ampiamente dibattuta e superata in fase di discussione parlamentare del decreto-legge 78/2009, che aveva limitato gli effetti estintivi dell'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero ai reati di infedele o omessa dichiarazione dei redditi;

l'emendamento approvato al Senato rinvia all'articolo 8 comma 6 lettera C della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e, in virtù di tale rinvio, prevede

che oltre ai reati tributari previsti dal decreto legislativo 74/2000 di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5), l'emersione comporta effetti estintivi anche relativamente a fattispecie di reato di falsità in atti puniti dal c.p. nonché per i seguenti reati:

dichiarazione fraudolenti ai fini delle imposte sui redditi ed IVA mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (delitto punito da uno a sei anni);

dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di artifici contabili (delitto punito da uno a sei anni di reclusione);

occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA (delitto punito da sei mesi a cinque anni);

false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, previsto dagli artt. 2621 e 2622 del cod. civ., che consistono in una rappresentazione non veritiera dei fatti aziendali espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o incidere sul risultato economico di esercizio o comportare una variazione del patrimonio netto recando danno ai soci e ai creditori sociali o grave nocumento ai risparmiatori;

è chiaro che l'adozione dello scudo fiscale volto a favorire il rientro di capitali non può essere strumentalmente

di fatto utilizzata come mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata;

si attua una grave iniquità fiscale che si traduce anche in una iniquità sociale e che rappresenta la negazione della legalità dei principi che regolano la materia tributaria e il diritto penale dell'economia e che avrà l'effetto perverso di premiare non solo chi non ha rispettato le regole omettendo di dichiarare patrimoni e attività finanziarie detenute all'estero (questo sembrava essere lo scopo iniziale dello scudo fiscale), ma chi è stato più furbo e abile ed ha fraudolentemente posto in essere attività di elusione del principio contributivo, che in tal modo non solo eviterà le sanzioni relative alle violazioni tributarie ma sarà anche esonerato da quelle penali;

siamo di fronte ad una espressione di grave incoerenza del Governo, che da un lato proclama la lotta contro la criminalità organizzata e adotta norme, come quelle contenute nel recente pacchetto sicurezza, volte ad agevolare la confisca anche per equivalente dei patrimoni di mafia, dall'altro finisce per inibire di fatto le misure di allarme sul riciclaggio (si veda l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 13-*bis*), creando così una corsia preferenziale e agevolata ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che rientrano, magari intestati a società di comodo e coperti da fatturazioni fasulle,

esprime

PARERE CONTRARIO.

On. Ferranti

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Svezia, Anders Bjurner, sulle priorità del semestre di presidenza svedese dell'Unione europea in materia di relazioni esterne ..... 60

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA  
ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 24 settembre 2009.*

**Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Svezia,  
Anders Bjurner, sulle priorità del semestre di pre-  
sidenza svedese dell'Unione europea in materia di  
relazioni esterne.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 9.05 alle 10.05.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione di esperti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 61

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione ..... 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 62

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.**

#### Audizione di esperti.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro BORIA, *professore ordinario di diritto tributario*, Antonio BRANCASI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, Enrico BUGLIONE, *dirigente di ricerca dell'ISSiRFA-CNR*, Manin CARABBA, *pre-*

*sidente onorario della Corte dei conti*, Paolo DE IOANNA, *consigliere di Stato*, Marco MENEGUZZO, *professore ordinario di economia delle aziende e amministrazioni pubbliche* e Federico PICA, *professore ordinario di scienza delle finanze*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Antonio LEONE (PdL), Linda LANZILLOTTA (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Marco CAUSI (PD), Lino DUILIO (PD), ai quali replicano Marco MENEGUZZO, Antonio BRANCASI e Paolo DE IOANNA.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e sospende l'audizione che riprenderà alle ore 14.30.

#### La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 14.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo BURATTI, *professore ordinario di scienza delle finanze*, Claudio SICILIOTTI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di scienza delle finanze* e Giorgio MACCIOTTA, *consigliere del CNEL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Antonio LEONE (PdL), Pier Paolo BARETTA (PD), Marco CAUSI (PD), Lino DUILIO (PD) ai quali replicano Claudio SICILIOTTI, Carlo BURATTI e Giuseppe PISAURO.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 11.**

#### Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi alle Camere lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) », lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) ». Rileva che i tre provvedimenti investono la competenza della Commissione bilancio, in quanto la legge di delega prevede una clausola di invarianza degli oneri e tutti gli schemi risultano corredati di relazione tecnica. Propone, pertanto, di chiedere al Presidente della Camera, ai sensi del comma 4 dell'articolo 96-ter del Regolamento, di autorizzare la Commissione bilancio a trasmettere propri rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...

63

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 24 settembre 2009.*

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.  
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769  
Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi,  
C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610  
Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e  
C. 2280 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
10.10 alle 11.15.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 64

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste (*Svolgimento e conclusione*) ..... 65

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 24 settembre 2009 – Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, sottolinea che le norme contenute nel provvedimento all'esame della Commissione, che si compone di un unico articolo, recano alcune modifiche agli articoli 4, 13-*bis* e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, derivanti dall'opportunità di integrare la portata di alcune disposizioni del decreto-legge anticrisi, per completarne e precisarne aspetti tecnici, come quelli relativi al ruolo che alcuni intermediari finanziari giocano nell'applicazione dello « scudo » fiscale, anche alla luce delle intervenute disposizioni antiriciclaggio.

L'intervento è finalizzato quindi a superare possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte.

In particolare, per gli aspetti di competenza della Commissione, si sofferma sul comma 1, lettera *a*), punti 1 e 2, che interviene sull'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 – come modificato dalla legge di conversione – recante norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza. In particolare le modifiche sono volte a: introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4; prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o correnti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli

più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario.

Aggiunge che il comma 1, lettera a), punto 3, modifica la norma – introdotta dal comma 4-*quater* dell'articolo 4 del DL 78/2009 – riguardante la nomina di un commissario straordinario delegato con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina. Viene quindi eliminato il riferimento specifico all'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica. Segnala peraltro che nel frattempo il commissario è stato nominato nella persona del Presidente dell'Anas.

Dopo avere precisato che le altre modifiche riguardano, rispettivamente, la disciplina dello scudo fiscale e i poteri di intervento della Corte dei conti in materia di danno erariale, propone di esprimere un parere favorevole anche in considerazione del fatto che le modifiche alle materie di competenza della Commissione rispondono sostanzialmente a questioni già emerse nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78.

Chiara BRAGA (PD) fa presente le perplessità del suo gruppo sul provvedimento in esame, nonostante il giudizio positivo su quelle modifiche afferenti agli ambiti di competenza della Commissione riguardanti in particolar modo l'introduzione del concerto anche con il Ministro dell'ambiente nella procedura di individuazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Esprime invece forti dubbi sul mancato adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di realizzazione dei citati interventi e sull'abuso della figura del Commissario. Dichiarò, infine, una netta contrarietà sull'estensione del cosiddetto « scudo fiscale » anche al reato del falso in bilancio. Alla luce di tali osservazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.**

**Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio ZAMPETTI, *coordinatore ufficio scientifico di Legambiente*, Daniel NOVIELLO, *coordinatore protezione civile di Legambiente*, e Vanna FORCONI, *presidente dell'ecosezione Lazio di Movimento Azzurro*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Francesco NUCARA (Misto-RRP).

Giorgio ZAMPETTI, *coordinatore ufficio scientifico di Legambiente*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 111 ( <i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i> ) .....	68
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.**

**C. 2714 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata a dare un parere, alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze sul disegno di legge di conversione del decreto legge 3 agosto 2009 n. 103, recante disposizioni corret-

tive del cosiddetto decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

Come enunciato dalla relazione illustrativa il decreto legge in esame, composto da un unico articolo, il testo contiene una serie limitata e puntuale di interventi correttivi del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere, finalizzati a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede di applicazione delle norme, da formulazioni talvolta suscettibili di interpretazioni diverse quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte. Segnala che, poiché l'intento del Governo è quello di evitare l'entrata in vigore della norme oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione, il decreto-legge n. 103 è entrato in vigore contemporaneamente (il 5 agosto 2009) alla legge di conversione del decreto-legge n. 78, oggetto delle modifiche introdotte.

Per quanto riguarda in particolare le competenze della X Commissione, sottolinea che alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 sono effettuate una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, concernente norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente privato: con la prima modifica, che interviene sul comma 1 del citato articolo, si prevede espressamente, nell'individuazione degli interventi, il concerto di tutti i Ministri interessati in materia (ivi compreso il Ministro dell'ambiente), al fine di garantire il principio di massima condivisione delle relative decisioni, benché fosse già previsto che l'individuazione degli interventi da realizzare fosse rimessa al Consiglio dei ministri nella sua collegialità.

La seconda modifica corregge il comma 3 del medesimo articolo 4, con l'intento di preservare le ordinarie attribuzioni in materia dei citati interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia. La nuova formulazione specifica, infatti, che l'emanazione degli atti e provvedimenti, di tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie all'autorizzazione e realizzazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché di interventi riguardanti la produzione dell'energia, sia effettuata dal Commissario quando le amministrazioni pubbliche non rispettino i termini previsti dalla legge o quelli più brevi fissati dallo stesso Commissario.

Viene apportata, infine, una modifica al comma 4-*quater* del citato articolo 4, con la quale si elimina la previsione della nomina dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina SpA a commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, sostituendola con la generica previsione della nomina di un commissario straordinario senza ulteriori specificazioni al fine di rimarcare il carattere generale della previsione normativa.

Sottolinea infine che alle disposizioni citate non sono state apportate modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), nel ricordare le finalità anticongiunturali del decreto-legge n. 78 riguardanti anche la riduzione del costo dell'energia per le famiglie ed una maggiore concorrenza nel mercato dell'energia, dichiara di condividere le modifiche proposte dal provvedimento d'urgenza in esame che prevede alcuni limitati interventi di semplificazione per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia, ivi compreso il concerto di tutti i ministri interessati in materia, al fine di garantire la massima condivisione delle relative decisioni. Dichiara pertanto voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto contrario, osserva in primo luogo che lo strumento del « decreto-legge correttivo » è una novità assoluta nella storia del Parlamento italiano dal secondo dopoguerra, non risultando alcun precedente in questo senso. Sottolinea altresì che il Governo continua ad ignorare logiche di concorrenza nel mercato dell'energia. Nel decreto-legge n. 78 del 2009, infatti, sono state operate scelte non condivisibili: per promuovere la concorrenza e favorire una riduzione dei prezzi dell'energia è stato imposto all'ENI un obbligo di cessione di 5 miliardi di metri cubi di gas nell'anno termico 2009-2010 a prezzi sostanzialmente amministrati, determinati dal ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dall'ENI, con particolare riferimento ai prezzi medi dei mercati europei. Rileva, tuttavia, come già paventato a suo tempo dalla propria

parte politica, che la misura si è dimostrata largamente insufficiente perché attuata senza tenere in alcun conto né delle tempistiche proprie del mercato del gas (la maggior parte dei contratti erano già stati chiusi) né della congiuntura economica di un anno dominato dalla crisi con conseguente contrazione dei consumi. Ritiene che sarebbe stato sufficiente stabilire una durata di tre anni per la *gas release* — come proposto in un emendamento del PD presentato al testo del decreto-legge n. 78 — per mettere realmente in movimento il mercato. Ritiene infine che si sarebbe potuto evitare di ricorrere ad uno strumento improprio come quello di un decreto-legge correttivo, se si fosse consentito un esame parlamentare più approfondito del decreto-legge n. 78, evitando l'ormai consueta « blindatura » del testo da parte del Governo.

Carlo MONAI (IdV), nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo, stigmatizza innanzitutto il metodo dell'intervento correttivo che ha visto la contemporanea pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del testo di entrambi i provvedimenti d'urgenza suscitando non poche perplessità in tema di successione delle leggi nel tempo. Nel merito, esprime inoltre un orientamento contrario sui diversi profili del provvedimento correttivo, sia relativamente alle disposizioni sullo scudo fiscale, la cui applicazione è stata estesa a diverse fattispecie di reato di notevole gravità come il falso in bilancio, sia per quanto riguarda la politica energetica del Governo, che ha visto una scelta netta a favore del nucleare

nonostante le passate consultazioni popolari abbiano dato un parere decisamente contrario in merito a tale opzione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 10.25.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.**

**Atto n. 111.**

*(Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.30.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 69

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 71

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

#### **La seduta comincia alle 10.25.**

**Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.**

**Atto n. 107.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commis-

sione ha iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo e che dopo l'intervento del relatore sono intervenuti alcuni deputati.

Laura MOLTENI (LNP) osserva, riguardo alle modalità di erogazione di nuovi servizi ai cittadini da parte delle farmacie, che il provvedimento appare in qualche modo limitativo in quanto non disciplina, ad esempio, il caso del cittadino che per diverse ragioni si sposta all'interno del territorio regionale e che, a suo avviso, avrebbe comunque diritto ad usufruire dei predetti servizi. Anche su questo punto auspica che la Conferenza Stato-regioni esprima il suo parere.

In secondo luogo, dopo aver richiamato le osservazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria alcune delle quali condivisibili, in particolare quelle relative alla opportunità che il provvedimento, nel consentire alle farmacie la preparazione di miscele per la nutrizione artificiale e di medicinali antidolorifici, preveda anche il

rispetto di certi requisiti, rileva, per quanto riguarda sempre la preparazione dei suddetti medicinali, come non possano essere comparate le situazioni delle piccole farmacie ed in particolare quelle di montagna che confezionano un numero assai limitato di preparati con i grandi laboratori che ne preparano decine di migliaia.

Infine, con riferimento alle farmacie rurali, riterrebbe opportuno che si specifichi che la preparazione, nonché la dispensazione a domicilio dei suddetti medicinali è limitata alle farmacie rurali o comunque alle farmacie con fatturato annuo inferiore ad una determinata soglia e che si inserisca tra i criteri che consentono l'accesso all'indennità di residenza, quello relativo all'ubicazione in aree di montagna; tale precisazione appare particolarmente opportuna poiché le aree montane sono quelle che incontrano maggiori difficoltà operative, sia sotto il profilo delle difficoltà logistiche incontrate nel garantire la continuità e la tempestività del servizio di erogazione dei farmaci, sia sotto il profilo finanziario.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, per quanto riguarda il primo problema sollevato dall'onorevole Molteni, ritiene che si tratti di una questione organizzativa, sulla quale sarà utile acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda il secondo punto sollevato, ritiene che esso si sostanzia in una particolare attenzione da dedicare alle farmacie rurali.

Donata LENZI (PD) intende rilevare, innanzitutto, come il provvedimento in esame non tenga in debito conto le specificità regionali e le differenze territoriali. Pur condividendo l'esigenza di garantire una sorta di omogeneità sulla qualità e sulla tipologia dei servizi erogati ai cittadini nelle varie realtà territoriali, ritiene che in tal modo si rischia di intervenire in settori, quale quello della erogazione di nuovi servizi da parte delle farmacie, che in alcune regioni già funzionano correttamente e con la massima efficienza. Il vero

problema, pertanto, è quello di riuscire a mantenere un livello omogeneo sul territorio nazionale senza invadere l'autonomia regionale.

Per quanto riguarda poi le farmacie rurali, dopo aver osservato che è più facile trovare un farmacista esperto e competente in queste piccole realtà che non piuttosto nelle grandi farmacie cittadine, in cui spesso il farmacista è poco più che un commesso, dichiara di condividere la finalità del provvedimento di valorizzare le farmacie rurali.

Da ultimo, rileva che il provvedimento sembra essere, più che altro, il risultato di un confronto con gli operatori del settore, in particolare con i farmacisti, mentre, a suo avviso, avrebbe dovuto essere maggiormente sottolineato l'aspetto della salute dei cittadini.

Lucio BARANI (Pdl) ritiene che i rilievi da ultimo svolti dalla collega Lenzi abbiano scarsa attinenza con la espressione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 107. Tra l'altro, occorre tenere presente che le farmacie italiane sono soggette ad un contingentamento, nell'ambito di un mercato soggetto a regole particolari, e che la *lobby* dei farmacisti è talmente rilevante che può intervenire direttamente sul potere legislativo. Ed anche quando si tratta di farmacie rurali, si parla in realtà di strutture che possono essere altamente remunerative, che sarebbero impossibili laddove fosse assicurata una condizione di competitività. Auspica pertanto che si proceda nella direzione di una autentica liberalizzazione. Analoga situazione sussiste anche con riferimento ai medici, che non possono essere liberamente scelti dai cittadini.

Il tema pertanto si presenta più ampio di quanto non appaia, trattandosi di assicurare al cittadino una maggiore libertà di scelta del medico e della farmacia. Solo in tal modo ritiene si stimolerebbe l'intero settore sanitario ad impegnarsi al massimo grado per assicurare un servizio efficiente, situazione che mal si concilierebbe con il citato contingentamento delle farmacie.

Il novero di tali considerazioni porta quindi a ritenere necessaria una scelta ancora più liberale, per consentire al cittadino di recarsi ovunque e di scegliere liberamente il medico.

Contesta poi l'opinione secondo la quale per farmacie rurali s'intenderebbero realtà marginali, mentre esse, per il monopolio di posizione posseduto risultano essere particolarmente appetibili. Ritiene dunque necessario che la Commissione affronti con un disegno di legge la problematica più generale. Ritiene infine che la estrema variabilità della qualità dei servizi offerti dalle varie regioni nel settore sanitario, certifichi il fallimento della modifica del titolo V della Costituzione e dell'attuale meccanismo per il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni nel settore sanitario.

Laura MOLTENI (LNP) osserva come ciò dipenda dalla capacità delle singole regioni di spendere bene le proprie risorse.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritenendo che il dibattito sul centralismo e sul federalismo esuli dalla discussione in corso, manifesta il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del deputato Barani sulle presunte conseguenze dell'applicazione della nuova formulazione del titolo V, peraltro non ancora applicato concretamente.

Ritiene del tutto priva di fondamento, poi, l'affermazione secondo la quale le farmacie rurali possano essere considerate come le più appetibili, dipendendo in realtà il livello di remunerazione delle stesse dalle regioni che hanno stabilito i compensi e le indennità per la ruralità, attraverso autonome competenze regionali. Osserva inoltre come il farmaco, alla pari del francobollo, sia l'unico prodotto il cui prezzo non è determinato dal mercato e dalla dinamica della domanda e dell'offerta, essendo fissato dallo Stato. Ritiene pertanto che una maggiore competitività nel settore non si risolverebbe in alcun vantaggio per il cittadino. Viceversa, la determinazione delle piante organiche delle farmacie consentirebbe a tutti i cit-

tadini di ogni zona d'Italia di poter disporre di un servizio farmaceutico entro tre chilometri. L'alternativa a tale sistema resterebbe viceversa quella per la quale l'esercente di una farmacia potrà collocare la propria attività nei luoghi prossimi alle direttrici del traffico, penalizzando pertanto i cittadini che fossero distanti da tali luoghi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Mario PEPE (Pdl) fa presente che è la prima volta che interviene in questa discussione che ha coinvolto profonda-

mente l'opinione pubblica e animato il dibattito in Parlamento e nel Paese. Fa presente, infatti, di aver voluto osservare una specie di *ramadan* della parola per ascoltare le ragioni dei colleghi e del relatore, onorevole Di Virgilio, che in questi mesi non si è risparmiato. A questo proposito, vorrebbe essere costretto dai ragionamenti dell'onorevole Di Virgilio ad ammettere di avere avuto del tutto o in parte torto. Ma l'onorevole Di Virgilio non lo ha convinto.

Ai colleghi del Popolo della libertà vuole ricordare un'altra stagione politica: la stagione 2001-2006 quando nel corso dell'approvazione di ogni legge ci si poneva il seguente interrogativo: « Questa legge aumenta o riduce la libertà dei cittadini? ». Osserva, a questo proposito, che il testo approvato al Senato non solo riduce la libertà dei cittadini ma introduce anche un principio nuovo e terribile: la perdita della coscienza e delle capacità intellettive comporta la perdita dei diritti costituzionali di libertà.

Ha ricordato quella stagione politica perché nella XIV Legislatura il Senato approvò un testo condiviso (Atto Senato nn. 1943, 1947 e 2279) ed equilibrato, che è stato del tutto ignorato e che l'onorevole Della Vedova ha riproposto, a cui egli stesso ha dato la sua adesione convinta.

Senza i voti dei deputati cattolici non sarà possibile cambiare il testo e a loro vuole ricordare le parole di Benedetto Croce che sanciscono che i principi della tradizione cristiana non sono in contrasto con i principi di libertà: « Sii libero per essere te stesso se rinunci alla tua libertà sarai una cosa tra le cose, non un fine ma un mezzo di fini altrui ».

Conclude, facendo presente se il testo del Senato non verrà modificato, il suo voto non potrà essere favorevole.

Silvana MURA (IDV) rileva, come è chiaramente emerso dal contenuto del dibattito svolto nelle sedute precedenti, che ci si trova nella fase preliminare dell'esame sulle proposte di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

Come è prassi e come più volte ricordato dal presidente Palumbo, spetterà al relatore proporre alla Commissione se procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato, o se adottare un testo base. All'Ufficio di Presidenza spetterà invece decidere se e quando procedere ad audizioni informali.

Si scusa per questa premessa che a molti potrà apparire pleonastica, ma che a suo avviso non lo è affatto. Infatti già prima della chiusura estiva dei lavori c'era stata una lunga serie di dichiarazioni da parte di esponenti del governo, volte ad affermare l'immodificabilità del testo licenziato dal Senato. In particolare, era stata eclatante la dichiarazione del ministro Sacconi che, il 20 luglio, affermò che la parte relativa alla alimentazione e all'idratazione artificiale non doveva essere modificata. Altre prese di posizione simili da parte di esponenti di Governo e di maggioranza si sono susseguite ulteriormente nel periodo delle ferie estive. Pochi giorni fa ci sono state addirittura innumerevoli critiche nei confronti del Presidente della Camera, reo di aver sostenuto che la Camera avrebbe dovuto procedere ad un esame libero e scevro da condizionamenti.

Si augura dunque davvero che, da parte della maggioranza, l'esame che questa Commissione sta effettuando non sia considerato una semplice proforma dal risultato già stabilito, perché sarebbe un grave errore.

Il Senato il 31 marzo scorso ha già approvato a maggioranza un testo che passa ora all'attenzione della Camera. Pur rispettando le prerogative del Senato, ritiene che se la Camera dei deputati vuole svolgere al meglio il compito di legislatore nessuno si debba sentire vincolato a quel testo. Sostenere, come ha fatto il presidente Palumbo, che sarebbe una scortesia parlamentare non adottare come testo base il disegno di legge cd. Calabrò non ha alcun senso. Se mai il presidente Palumbo è stato scortese con tutti i deputati che sono dovuti intervenire dopo le sue parole.

Su un tema come quello del fine vita esistono legittimamente posizioni molto

diverse fra loro, ma se si vuole dar vita ad una legge buona e soprattutto utile, l'esame dovrebbe ripartire da zero, considerando il testo approvato dal Senato come uno tra i tanti contributi legislativi che sono all'ordine del giorno della Commissione.

Affrontando questioni come quella dell'alleanza terapeutica, del consenso informato e soprattutto della dichiarazione anticipata di trattamento, ci si appresta a riflettere e a decidere su concetti enormi quali la vita e la morte di una persona, sul valore che lo Stato italiano riconosce alla volontà dell'individuo, stabilendo se spetti ad esso l'ultima definitiva parola sulle cure alle quali si debba sottoporre o meno, ma soprattutto se spetti a lui decidere, anche quando non è più cosciente, la condizione nella quale ritiene dignitoso essere mantenuto in vita.

Sono concetti sui quali la filosofia, la religione e la scienza medica si sono interrogate per secoli fin dalla Grecia antica senza riuscire a fornire una risposta definitiva accettata da tutti.

Proprio per questo sarebbe un grave errore se il Parlamento ritenesse di avere già la soluzione in tasca con un testo preconfezionato che arriva con l'approvazione di una delle due Camere.

Se si vuole effettuare una valutazione serena non si può non considerare un elemento fondamentale: ovvero che il testo del Senato è stato approvato a poco meno di un mese dalla morte di Eluana Englaro. Un evento quello che, proprio durante il suo epilogo, ha segnato e sconvolto profondamente la coscienza del paese. Una morte che, invece di essere lasciata alla solitudine e al privato di un dolore composto di familiari e amici, come è doveroso per un evento tragico come quello della fine di un essere umano, è stata trasformata in evento mediatico fino al suo ultimo secondo.

Ai lati del letto di quella povera ragazza si sono formate sciaguratamente due squadre di *ultras* scatenati. Una di queste fazioni ha fatto di un corpo ormai vuoto da anni del soffio vitale il feticcio distorto del significato stesso della vita. Dall'altra

parte c'era invece una squadra che considerava una vittoria politica la morte di un essere umano.

Questo clima drogato, dal quale tutti siamo stati pervasi e che ha prodotto scontri istituzionali estremamente rilevanti, ha prodotto inevitabilmente le sue conseguenze anche sull'esame che si è svolto al Senato e sul voto che ha dato vita al testo attuale.

Oggi, a molti mesi di distanza, ritiene che tutti abbiano l'occasione, ma anche il dovere, di poter affrontare l'argomento in maniera più serena e certamente più consona ai fini dell'approvazione di una buona legge. Nelle fasi successive dell'esame si avrà certamente occasione di entrare nello specifico dei diversi punti di cui si dovrà comporre la legge.

Ci si confronterà su come dovrà essere tecnicamente redatta la dichiarazione anticipata di trattamento, si stabilirà se essa dovrà essere registrata da un notaio o pure no. Ci si scontrerà anche sulla questione fondamentale del sondino.

Per il momento in questa fase si limita ad affermare solo qualche concetto generale, anche perché non si potrebbe fare altro dal momento che la Commissione non ha ancora individuato un testo sul quale discutere. Ebbene, da parte sua, ritiene che in materia di cure mediche e fine vita, in uno Stato in cui vigono i principi della democrazia liberale, la volontà dell'individuo debba essere considerata assolutamente preminente su ogni altro fattore. E se questo principio è già stato riconosciuto da un documento approvato dal comitato di bioetica nell'ottobre del 2008 per un individuo che è in pieno possesso della sua coscienza e delle sue facoltà, a maggior ragione lo stesso principio deve valere per una persona che non è più in grado di far valere la propria volontà, pur essendosi preoccupato di renderla esplicita in modo anticipato.

È evidente che se si riconosce il diritto al paziente di rifiutare anche cure vitali, come ha fatto il comitato di Bioetica, ciò costituisce un precedente importante che apre la strada anche alla possibilità che lo stesso diritto valga per un paziente in stato

di incoscienza che ha rilasciato una dichiarazione anticipata di trattamento.

Se così non fosse si verrebbe a creare una disparità inaccettabile nella quale sono tutelati i diritti all'autodeterminazione del soggetto più forte, ovvero il paziente cosciente in grado di far valere la sua volontà, mentre sono sconosciuti quelli del soggetto più debole.

A tal proposito giova ricordare che con la legge 28 marzo 2001, numero 145, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione Europea sui diritti umani e la biomedicina.

L'articolo 9 di questa Convenzione stabilisce che «per quanto riguarda un intervento medico riguardante un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere il proprio volere, devono essere presi in considerazione i desideri da lui precedentemente espressi».

Ciò significa che si potranno disciplinare alcuni dettagli relativi alle modalità di manifestazione della volontà del paziente. Ma la scelta di principio è stata fatta attraverso la legge di ratifica, e questa scelta non può essere revocata senza violare un impegno internazionale assunto dall'Italia.

Concludendo, auspica, nell'unico interesse di approvare una legge davvero efficace, che dopo un doveroso dibattito sui principi generali si opti per un percorso nel quale siano previste delle audizioni, strumento indispensabile per conoscere a fondo la materia sulla quale il Parlamento è chiamato a legiferare, e successivamente si dia vita ad un comitato ristretto dai cui lavori possa emergere un testo sul quale iniziare l'esame vero e proprio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente di aver parlato di scortesia parlamentare riferendosi al caso ipotetico di mancata applicazione della costante prassi parlamentare di adottare come testo base il testo inviato dall'altro ramo del Parlamento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) rivolge preliminarmente un ringraziamento al presidente Palumbo per aver

voluto sollecitare un intervento di tutti i parlamentari in questa fase del dibattito.

A suo avviso, ritiene che, metodologicamente, parlare di maggioranza e di opposizione, su un tema che interpella innanzitutto la coscienza di ogni parlamentare, non sia coerente con il pieno esercizio del mandato parlamentare, privo di vincolo costituzionale ed altrettanto libero politicamente da qualunque impegno elettorale, esulando il tema dai contenuti propri dei programmi elettorali.

Osserva inoltre come la pubblica discussione su tale tema sia stata fruttuosa, tanto che egli stesso, presentatore di proposte di legge in materia, ha avuto modo di mutare nel tempo la propria opinione e posizione sui temi oggetto del dibattito.

Per quanto riguarda il tema oggetto delle proposte di legge in esame, ritiene utile compiere un passo indietro per interrogarsi sulla presunta indispensabilità di normare con legge la dichiarazione anticipata di trattamento, anche considerando che tale normativa, non per trascuratezza ma per libera scelta, non è stata varata in molti Stati, a volte per evitare lacerazioni nel tessuto sociale.

A tale proposito, però, non condivide l'opinione di chi ha vissuto con disagio la questione della contrapposizione che si è registrata nel corso del dibattito sul caso di manifestazione presuntiva di volontà occorso nella vicenda Englaro, ritenendola una espressione di partecipazione democratica ad un caso di coscienza. Quel caso infatti ha riguardato una vicenda assai diversa rispetto al caso Welby, in cui una persona cosciente aveva deciso di smettere di bere e di mangiare, decisione di fronte alla quale lo Stato poteva intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio soltanto se rilevava incapacità di intendere.

Perciò ritiene che il decreto-legge del Governo che prese le mosse dal caso Englaro, successivamente non firmato dal Capo dello Stato, fosse stato in realtà un provvedimento equilibrato, seppure adottato con una formulazione essenziale. Il provvedimento avrebbe avuto anche il merito di non lasciare alla giurisdizione or-

dinaria l'onere di dirimere il caso privando il soggetto direttamente interessato del diritto di appello, essendo le conseguenze della sentenza irreversibili, nonché il merito di evitare impossibili confusioni tra le sentenze del TAR e i giudizi di legittimità costituzionale.

Rammenta, a tale proposito, la famosa sentenza Terry Schiavo, che regolò un caso analogo a quello Englaro, per la quale fu necessaria una sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti, paese peraltro di diversa tradizione giuridica.

È pertanto necessario evitare che sia la magistratura a determinare norme di tale rilevanza evitando pericolose derive.

Per quanto riguarda la dichiarazione anticipata di trattamento, osserva che essa dovrebbe essere avvalorata da una procedura che non si esaurisca in un singolo atto, ma debba prevedere diversi momenti successivi, in forma scritta, in contraddittorio con i medici, al fine di consentire al dichiarante la massima libertà nella manifestazione della volontà, preferendo l'attività del Comitato bioetico della struttura sanitaria, a quella della magistratura, portatrice di una naturale tendenza ad un'etica di Stato.

In conclusione, ritiene che sarebbe molto grave, qualunque tesi prevalesse, che il Parlamento si dividesse su questo tema.

Auspica pertanto che la trasversalità presente in ogni schieramento impedisca di spostare il tema dal terreno delle scelte di coscienza a quello della lotta quotidiana e della rendita di posizione. Teme infatti che attraverso il voto segreto possano essere interpellate non le coscienze, ma le convenienze politiche, danneggiando l'immagine del Parlamento con conseguenze devastanti sulla sua funzione e capacità di rappresentare la discussione reale nel Paese.

Ritiene in ultimo necessario trovare una base minima condivisibile che potrebbe rinvenirsi in quella norma minima contenuta nel decreto-legge non firmato dal Capo dello Stato che fissava un limite

minimo, rappresentato da una garanzia per la vita, evitando una surrettizia introduzione dell'eutanasia.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva preliminarmente come la legge si sia resa necessaria a seguito di pronuncia della magistratura che ha costretto conseguentemente il Parlamento a riappropriarsi delle sue prerogative legislative.

Ritiene che la Camera dei deputati non possa che prendere come punto di partenza il testo approvato dal Senato, e che sia errato affermare che tale assunzione comporterebbe la rinuncia alla propria funzione di rappresentanza nazionale. Su questo testo, infatti, i deputati potranno intervenire nell'esercizio nella loro funzione di legislatori, migliorandolo utilmente.

A suo giudizio, persiste in Italia una certa confusione tra ordinamenti di tipo continentale e a *common law*. In questi ultimi, è la magistratura che produce la norma, anche se, anche in quell'ambito, dopo una certa fase, c'è il ritorno alla certezza del diritto. Inoltre in Italia, una parte della giurisprudenza costituzionale attribuisce alla Costituzione significati che il legislatore costituzionale non intendeva affatto attribuirle, come nel caso dell'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che l'uomo è un individuo libero ma anche membro della comunità e quindi prevede cure mediche obbligatorie con le dovute eccezioni, mentre oggi si discute viceversa di questioni che riguardano in particolare il tema della dignità della persona. Occorre in definitiva rinvenire nuovamente la reale intenzione del legislatore rispetto al dettato costituzionale. E comunque, in ogni caso, la magistratura produce la legge del caso, per cui le sue pronunce valgono nel caso specifico e non possono assurgere a norme in senso generale.

Su alcuni temi vi sarebbe un consenso generale, come, ad esempio, sull'imposizione di trattamenti a chi non li vuole. Un cittadino avrebbe il diritto di rifiutare l'alimentazione artificiale, come avrebbe diritto di rifiutare una trasfusione di sangue. Ma il problema è un altro: il diritto

di rifiutare cure salvavita è un diritto che può essere trasmesso ad altri? Un soggetto può autorizzare un terzo a rifiutare le cure al suo posto? Ricorda a tal fine la recente sentenza con la quale due genitori che avevano rifiutato una trasfusione di sangue per il proprio figlio sono stati privati della patria potestà per il tempo necessario ad effettuare la trasfusione, sulla scorta del principio secondo il quale il rifiuto di una cura è un atto non delegabile, nemmeno con atto scritto. E, poiché la volontà dell'uomo rimane tale in qualunque momento della vita – laddove per volontà vera s'intende quella corredata da piena conoscenza e assenza di pressioni che la falsino – dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere assimilate al criterio della ragionevolezza e della proporzionalità, cioè quanto più tale dichiarazione è ragionevole e proporzionale tanto più essa sarà vincolante. Una filosofia ha fatto del suicidio la espressione massima della vita, altri hanno detto che la gestione del proprio corpo è riservata in maniera assoluta all'individuo che lo possiede, ma entrambe consistono in visioni ideologiche che vanno respinte, a suo parere.

Ritiene utile effettuare, a questo punto, una distinzione tra il concetto di suicidio e quello di eutanasia con sospensione dell'alimentazione artificiale. Nel primo caso, infatti, il soggetto decide di se stesso, ma nell'altro ordina a qualcuno di eseguire una altrui volontà. Il suicidio è infatti un atto al limite dell'ordinamento giuridico, mentre nel caso della rinuncia all'alimentazione artificiale, anche se vi è una dichiarazione anticipata di trattamento, vi è una persona che deve provocare la morte del soggetto richiedente e risponderne alla propria coscienza. È il caso del medico di un pronto soccorso a cui giunge un paziente che si è sparato un colpo alla tempia, tentando un suicidio e quindi manifestando nel modo più chiaro possibile la sua dichiarazione di volontà di non continuare ad esistere. Si pone quindi la domanda se il medico dovrebbe in tal caso curare un tale paziente, ritenendo

che una società civile non possa che dare una risposta affermativa a questa domanda.

In conclusione, ritiene che occorra difendere l'impostazione del testo giunto dal Senato pur in una cornice di disponibilità ad ampliarne i contenuti, innanzitutto stabilendo il diritto del paziente alla maggiore protezione possibile contro il dolore. Rileva infatti come molte considerazioni popolari sul tema dell'eutanasia siano una conseguenza del desiderio legittimo di evitare inutili sofferenze alla persona malata. Il problema è dunque quello della cura del dolore, tema che avrebbe potuto trovare una giusta collocazione nella discussione del provvedimento in esame, anche se esso appare centrato sul caso di stato vegetativo prolungato, che riguarda pochissimi casi, mentre la maggior parte riguarda malattie croniche. Auspica quindi che si possa raggiungere un consenso ampio e un punto di accordo che consenta a tutti di ritrovarsi a proprio agio con una legge che risolva la maggior parte delle preoccupazioni sollevate. Si potrebbe altresì precisare meglio il diritto alla rinuncia di cure straordinarie e altre previsioni legislative con una formulazione migliore rispetto a quella contenuta nel testo del Senato. Peraltro, ritiene difficile scrivere bene una legge entrando troppo nel dettaglio, considerando soprattutto i progressi della scienza medica rispetto ai quali tali norme potrebbero rivelarsi controproducenti già nel breve periodo.

L'alimentazione artificiale può essere sospesa per ragioni mediche ma comunque non può essere sospesa con la finalità di far morire il paziente.

In ogni caso va salvaguardata la dimensione umana della professione medica, richiedendo essa un dialogo con il paziente affinché questo sia portatore di una sua coscienza ed etica che gli consenta una corretta valutazione. Ritiene infatti che la dichiarazione anticipata di trattamento possa essere introdotta nel piano di cura dopo averne discusso con il medico.

Sarebbe forse utile anche individuare una definizione dell'eutanasia, ritenendo insufficiente il richiamo al codice penale

che riguarda la fattispecie dell'omicidio, e rafforzare la figura del fiduciario che dovrebbe essere un fiduciario naturale come il coniuge, il figlio, il padre, rivalutando il ruolo della famiglia che andrebbe consultata anche in presenza di un fiduciario.

Ritiene in conclusione che la base della dichiarazione anticipata di trattamento sia una buona base da integrare utilmente attraverso una specifica previsione sulla protezione contro il dolore, prevedendo in tal modo una legge che aiuti medici, anestesisti, malati e famiglie in una situazione umanamente difficilissima.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti nel dibattito, che è risultato ampio e costruttivo, osserva, rivolto al presidente Buttiglione, di aver particolarmente apprezzamento la parte del suo intervento

relativa all'importanza delle terapie del dolore. Si augura quindi che il Senato si impegni, sin da subito, ad esaminare il testo sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, licenziato dalla Camera dei deputati la scorsa settimana, con l'auspicio che non venga modificato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, riservandosi di intervenire in sede di replica, rileva che sono intervenuti nel dibattito più di quaranta deputati anche non appartenenti alla XII Commissione, delle considerazioni dei quali farà tesoro.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i <i>referendum</i> della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009 ( <i>Esame – Approvazione con modificazioni</i> ) .....	78
ALLEGATO 1 ( <i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i> ) .....	80
ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	81

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI ( <i>Seguito dell'audizione e conclusione</i> ) ...	79
---	----

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente LAINATI, indi del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il direttore generale, dottor Mauro Masi, accompagnato dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Daniele Mattaccini, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Giuseppe Gnagnarella.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il Presidente dispone l'attivazione della trasmissione.

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009.**

*(Esame – Approvazione con modificazioni).*

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di procedere celermente all'approvazione della delibera in esame, redatta in maniera conforme ai precedenti in materia.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 4.1, finalizzato a consentire la fruizione dei programmi sulla campagna referendaria da parte dei non udenti.

Il senatore MORRI (PD), pur concordando con la proposta emendativa, segnala le possibili difficoltà per le sedi

regionali della RAI di garantire tale tipo di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) sottolinea come la norma proposta sia limitata alla sola predisposizione delle schede illustrative delle modalità di svolgimento delle consultazioni, peraltro nello spirito di definire condizioni *standard* da assicurare in ogni occasione.

I deputati MOTTOLA (PdL) e RAO (UdC) concordano con la proposta formulata.

Si procede quindi alla votazione.

La Commissione approva all'unanimità gli articoli da 1 a 3 e l'emendamento 4.1; risultano successivamente approvati anche l'articolo 4, nel testo emendato, e i rimanenti articoli, nonché la delibera nel suo complesso, nel testo emendato.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.50.**

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.*

Il PRESIDENTE avverte che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI.**

*(Seguito dell'audizione e conclusione).*

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il direttore generale MASI fornisce articolata risposta alle domande formulate dai Commissari.

Pongono quindi nuovi quesiti e svolgono considerazioni i deputati LANDOLFI (PdL), BELTRANDI (PD), CARRA (PD), GENTILONI SILVERI (PD), FORMISANO (IdV) e RAO (UdC), nonché i senatori VITA (PD) e MORRI (PD) e il presidente ZAVOLI.

Replica brevemente il professor MASI, riservandosi di fornire quanto prima le informazioni richieste.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

ALLEGATO 1

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

ART. 4.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

« 2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che li renda fruibili alle persone non udenti ».

**4. 1.** Beltrandi.

## ALLEGATO 2

**Doc. n. 7 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009.**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

(Delibera approvata dalla Commissione il 24 settembre 2009).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »:

premessò

che con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 148/2.1 del 24 agosto 2009, successivamente modificato con decreto n. 149/2.1 del 26 agosto seguente, sono stati indetti per il giorno 25 ottobre 2009 i referendum relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, « Ordinamento della edilizia abitativa agevolata »), n. 5393 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, « Legge urbanistica provinciale »), n. 5396 (Proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere), e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo);

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo d'informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie indette nella Provincia autonoma di Bolzano per il 25 ottobre 2009 e si applicano alla programmazione radio-televisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della Provincia. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa è comunicata alla RAI e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto o non partecipazione sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere

attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

ART. 2.

*(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria).*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radio-televisiva provinciale della RAI nella Provincia Autonoma di Bolzano, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative all'attuazione del bilinguismo e alla tutela delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 1 può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari a diffusione regionale e provinciale e i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

## ART. 3.

*(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni).*

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

*a)* i Comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

*b)* le forze politiche rappresentate nel Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano;

*c)* le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

*d)* i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, ed avere chiesto al Comitato Provinciale per le comunicazioni di Bolzano (d'ora in avanti CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

## ART. 4.

*(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).*

1. La RAI predispone e trasmette nella Provincia Autonoma di Bolzano servizi televisivi e radiofonici che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. I servizi danno conto altresì delle caratteristiche peculiari ed innovative dell'attuale consultazione referendaria. I servizi televisivi e quella radiofonici sono trasmessi in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Essi sono altresì inoltrati al CORECOM ed alla Commissione.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che li renda fruibili alle persone non udenti.

## ART. 5.

*(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).*

1. In riferimento ai *referendum* del 25 ottobre 2009, la RAI attraverso la testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Provincia Autonoma di Bolzano tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

*a)* i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

*b)* le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2009.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

#### ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete provinciale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichia-

rano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza provinciale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente CORECOM.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

#### ART. 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti ai conduttori o alla testata.

## ART. 8.

*(Programmi dell'Accesso).*

1. La programmazione dell'Accesso nella Provincia Autonoma di Bolzano è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

## ART. 9.

*(Comunicazioni e consultazione alla Commissione).*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi al CORECOM ed alla Commissione parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del pre-

sente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e ogni altra questione controversa.

## ART. 10.

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI).*

1. Il Consiglio d'Amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

*La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato .....	86
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte .....	86

*Giovedì 24 settembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sui lavori del Comitato.**

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori in relazione alle quali intervengono il senatore ESPOSITO e il deputato CICCHITTO.

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori ESPOSITO, CAFORIO e PASSONI e dal deputato COTA.

**La seduta termina alle 15.30.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame della carica di consigliere regionale della Calabria ricoperta dal deputato Francesco Laratta ai fini del giudizio di incompatibilità con il mandato parlamentare .....	9
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Antonio Mereu, proclamato nella XXVI circoscrizione Sardegna, e Marco Desiderati, proclamato nella III circoscrizione Lombardia 1 .....	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	10

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	30

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49

### II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	58

Sui lavori della Commissione .....	56
AVVERTENZA .....	56
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Svezia, Anders Bjurner, sulle priorità del semestre di presidenza svedese dell'Unione europea in materia di relazioni esterne .....	60
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.	
Audizione di esperti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	61
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	63
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.	
Audizione di rappresentanti di associazioni ambientaliste ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	65
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 111 ( <i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i> ) .....	68

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	69
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

## ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009 ( <i>Esame – Approvazione con modificazioni</i> ) .....	78
ALLEGATO 1 ( <i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i> ) .....	80
ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	81

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI ( <i>Seguito dell'audizione e conclusione</i> ) ...	79
---	----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Sui lavori del Comitato .....	86
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte .....	86

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,90



\*16SMC0002230\*